

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**1/2023**

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Giulia Mentasti, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

## OBLIO, DEINDICIZZAZIONE E PROCESSO PENALE: DAL DIRITTO EUROUNITARIO ALLA RIFORMA CARTABIA

di Morris Marini

*Dalla sua teorizzazione, il diritto all'oblio ha subito, nel corso del tempo, un'evoluzione che è andata di pari passo con quella tecnologica, fino a costituire, nell'odierno panorama – caratterizzato dalla presenza (e influenza) costante di Internet e dei nuovi media –, un diritto di primaria rilevanza. Su impulso della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, tale diritto è stato positivizzato all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR). Sul fronte italiano, la riforma Cartabia, in tema di processo penale, mediante l'introduzione dell'art. 64-ter fra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ha esplicitamente riconosciuto il droit à l'oubli – in particolare, nella più recente declinazione della deindicizzazione – a chi sia stato indagato o imputato e abbia visto la propria posizione definita con un provvedimento favorevole (archiviazione, non luogo a procedere, proscioglimento).*

*Il saggio, dopo una sintetica ricostruzione diacronica del diritto all'oblio, da un lato, e un breve excursus delle ragioni che sottostanno alla necessità di una sua espressa tutela nei casi anzidetti, dall'altro, si diffonde nell'analisi della disciplina di nuovo conio, evidenziandone le opportunità e denunciandone tanto i rischi, quanto i limiti.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Nascita e sviluppo del diritto all'oblio: una sintesi. – 3. Internet, motori di ricerca e deindicizzazione. – 4. La positivizzazione europea. – 5. Diritto all'oblio: tra problematiche della cronaca giudiziaria e inefficienze della giustizia penale. – 6. Analisi della normativa. – 7. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa.

Il 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato tre decreti legislativi in compimento della cd. riforma Cartabia<sup>1</sup>. In particolare, per quanto qui d'interesse, è stata data attuazione alla legge n. 134 del 2021<sup>2</sup>, in materia di processo penale, con il

<sup>1</sup> V. il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, reperibile al seguente [link](#).

<sup>2</sup> L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Per un commento, tra la vasta produzione scientifica, cfr., *ex plurimis*, G. CANZIO, [Le linee del "modello Cartabia". Una prima lettura](#), in questa *Rivista*, 2021; G.L. GATTA, [Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'](#), in questa *Rivista*, 2021 e A. GAITO, R. LANDI, ["L'altare e le \(forse inevitabili\) vittime". Osservazioni sul processo penale à la Cartabia](#), in *Arch. pen. web*, 2022. V., inoltre, il fascicolo n. 1 del 2022 di *Proc. pen. e giust.*, interamente dedicato alla legge delega: R.M. GERACI, A. SCALFATI (a cura di), *Analisi della cd. Riforma Cartabia*. Per un esame approfondito e di più largo respiro delle ragioni che sottostanno all'intervento riformatore, si veda M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema*

d.lgs. n. 150 del 2022<sup>3</sup>. Tra le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è contemplato il nuovo articolo 64-ter, rubricato «diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini», in cui si trova la disciplina della deindicizzazione e non solo, come si vedrà. Trattasi di procedura volta alla cancellazione dei *link* a determinate pagine *web* dall’elenco dei risultati ottenibili da un utente mediante l’attivazione di un motore di ricerca generalista (per es.: Google o Bing).

## 2. Nascita e sviluppo del diritto all’oblio: ricostruzione di sintesi.

Prima di diffondersi nell’analisi dell’istituto di nuovo conio, giova intrattenersi in una ricostruzione in senso diacronico del c.d. diritto all’oblio.

Tradizionalmente annoverato tra i diritti della personalità – inerente, in particolare, alla sfera della riservatezza e dell’identità personale<sup>4</sup> –, di natura pretoria, sviluppatosi a partire dalla seconda metà del secolo scorso in terra francese<sup>5</sup>, giunge

---

*penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022.

<sup>3</sup> D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per qualche iniziale riflessione sulla riforma, quantomeno riguardo ai profili processuali, v. M. GIALUZ, [Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia](#), in questa *Rivista*, 2022. Per un’analisi più diffusa, invece, G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, Pisa, 2022.

L’entrata in vigore della riforma, inizialmente prevista per l’1 novembre 2022, è stata rinviata dal nuovo esecutivo, con l’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, al 30 dicembre del medesimo anno. Al proposito, cfr. l’intervista a M. GIALUZ, *Un errore rinviare la riforma Cartabia*, in *Il Secolo XIX*, 31 ottobre 2022. Si leggano, altresì, G.L. GATTA, [Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?](#), in questa *Rivista*, 2022 e S. QUATTROCOLO, [Perché il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale](#), in *Leg. pen.*, 2 novembre 2022.

<sup>4</sup> In merito, F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all’oblio*, in ID. (a cura di), *Il caso del diritto all’oblio*, Torino, 2003, p. 21. Parla di “diritto multiforme”, E. CURRAO, [Diritto all’oblio, stigma penale, e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 6/2019, p. 157. Cfr., inoltre, più ampiamente su diritto alla riservatezza e diritto all’identità personale, nella sterminata produzione scientifica, AA.VV., *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale* (Atti dell’incontro di studio e documentazione, Firenze, 18-20 novembre 1988), in *Quad. C.S.M.*, 1990, n. 33; F. BASILICA, *Il difficile percorso della formalizzazione giuridica dei diritti della personalità c.d. atipici*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, p. 694; V. BELLOMIA, *Diritto all’oblio e società dell’informazione*, Milano, 2019, p. 78 ss.; M.F. COCUCCHIO, *Il diritto all’identità personale e l’identità “digitale”*, in *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 949; M. FARINA, [Il diritto all’oblio nella governance dell’identificazione](#), in *federalismi.it*, 10 giugno 2020, p. 96; G. FINOCCHIARO, voce *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, Agg. V, Torino, 2010, p. 721; G. MARINI, *La giuridificazione della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 366; D. MESSINETTI, F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità*, in S. MARTUCELLI, V. PESCATORE (a cura di), *Diritto civile*, Milano, 2011, p. 559; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova, 2006; R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali*, Milano, 2003; G. PINO, *Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003.

<sup>5</sup> Al riguardo, v., *amplius*, M. MEZZANOTTE, *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009 e M.R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all’)*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 848. C’è chi fa risalire la nascita del diritto in discussione agli anni Trenta/Quaranta e Oltreoceano: v. F. DI CIOMMO, *Il diritto all’oblio nel Regolamento (UE) 2016/679. Ovvero, di un “tratto di penna del legislatore” che non manda al macero alcunché*, in *Corr. giur. (spec.)*, 2018, p. 24 (in particolare, nota 27).

infine nel nostro ordinamento – dopo un primo inquadramento dottrinale<sup>6</sup> – nell’ormai lontano 1998, quando la Corte di Cassazione lo definisce come «l’interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di notizie in passato legittimamente divulgate»<sup>7</sup>.

In sostanza, quindi, l’obiettivo è l’oblio, la “dimenticanza”: si mira, cioè, a impedire la nuova circolazione di fatti, notizie o simili relativi alla sfera personale di un soggetto e già precedentemente pubblicati, oramai fuoriusciti, dunque, dall’area della riservatezza e dell’esclusiva appartenenza del titolare. Come s’intuisce, il connotato cardine del diritto *de quo*, in questa sua prima accezione che si potrebbe definire “analogica”, è il fattore tempo<sup>8</sup>: difatti, il trascorrere di un significativo lasso cronologico rispetto alla prima divulgazione dell’evento, priva la notizia del fondamentale requisito dell’*attualità*, riducendo o, addirittura, elidendo del tutto, l’interesse pubblico alla sua diffusione. È chiaro, all’opposto, che, qualora quest’ultimo sia ancora sussistente, il diritto (collettivo) all’informazione, più largamente inteso come diritto di cronaca, andrebbe a prevalere sul diritto (individuale) all’oblio. E infatti, il nostro ordinamento costituzionale, retto da una pluralità di principi primari, anche – ed eventualmente – confliggenti (e necessariamente dialoganti) fra di loro, richiede un contemperamento ed equo bilanciamento «delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell’una non sia esclusiva della tutela dell’altra»<sup>9</sup>.

Le considerazioni svolte offrono, dunque, l’occasione di far cenno al fondamento costituzionale del *droit à l’oubli*, il quale, quindi, pur in assenza di una compiuta disciplina legislativa<sup>10</sup>, è comunque applicabile dal giudice. La copertura viene tradizionalmente rinvenuta, anzitutto, nell’art. 2 Cost.: la formula «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» costituisce clausola “aperta” alle nuove manifestazioni che i valori costituzionali siano suscettibili di assumere nel

<sup>6</sup> Ci si riferisce agli scritti di A.T. AULETTA, *Riservatezza e “droit à l’oubli”*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, G. CAIAZZA (a cura di), *L’informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, p. 127 e di G.B. FERRI, *Diritto all’informazione e diritto all’oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, p. 807. V., anche, M. MASARACCHIA, *Sul c.d. “diritto all’oblio”*, in *Giust. cost.*, 1997, p. 3018.

<sup>7</sup> Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1834, con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all’oblio c’è (e si vede)* e in *Danno e resp.*, 1998, p. 883, commentata da C. LO SURDO, *Il diritto all’oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*. Cfr. però anche Trib. Roma, 15 maggio 1995, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2566 e in *Dir. inform.*, 1996, p. 427. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, si rinvia a M.G. DAGA, *Diritto all’oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all’identità personale*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 274 (in particolare, nota 1); L. FEROLA, *Dal diritto all’oblio al diritto alla memoria sul Web. L’esperienza applicativa italiana*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 1009; e M.R. MORELLI, voce *Oblio*, cit., p. 851.

<sup>8</sup> In proposito, cfr. L. CRIPPA, *Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, p. 1993.

<sup>9</sup> Testualmente, M.R. MORELLI, *op. ult. cit.*, p. 853. Similmente, v. M. ASTONE, *Il diritto all’oblio on line alla prova dei limiti temporali*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 223.

<sup>10</sup> Degno d’interesse, però, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel suo provvedimento decisionale del 7 luglio 2005, n. 1148642 (reperibile al seguente [link](#)), rinveniva un fondamento normativo del diritto in discussione nell’allora art. 11, co. 1, lett. e), d.lgs. 196/2003 (codice *privacy*) – oggi abrogato –, a tenore del quale «i dati personali oggetto di trattamento: [...] e) sono conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

contesto sociale<sup>11</sup>, come nel caso che qui è d'interesse. Ulteriormente, viene in rilievo l'art. 3 Cost., in quanto non vi può essere tutela dell'identità personale senza tutela della dignità<sup>12</sup>. Inoltre, particolare attenzione va riservata alle «ragioni e le “regioni” del diritto alla riservatezza» e pertanto agli artt. 13, 15 e 21 Cost.<sup>13</sup>.

Infine, nella più specifica ipotesi del processo penale, c'è chi sostiene, facendo leva sull'art. 27, co. 3, Cost., che l'oblio «possa rendere più agevole la risocializzazione del condannato a seguito dell'espiazione della pena»<sup>14</sup>.

La nascita del diritto in discussione è avvenuta in uno scenario che vedeva esclusivamente protagonista la carta stampata e la circolazione di notizie per il tramite di giornali fisicamente intesi. Sicché, da un lato, l'eco mediatica creatasi attorno a un evento giungeva nel dimenticatoio in tempi più accettabili; dall'altro, la reperibilità della cronaca si faceva nel tempo maggiormente difficile, se non, talora, impossibile. Ma, com'è noto, la diffusione di internet e la conseguente massmedialità delle *news* e non solo – fenomeno che ha raggiunto parossistici livelli soprattutto nell'ultimo decennio – hanno sconvolto la società contemporanea e «rivoluzionato il modo stesso in cui l'uomo del terzo millennio si relaziona con gli altri, con le cose e con sé stesso»<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> «Al momento della loro emersione (verificata attraverso tutti i dati e i mezzi di segnalazione delle dinamiche sociali e del mutare del costume e dei modelli di vita) essi vengono ad essere autonomamente canalizzati nell'articolo 2 Cost. ed a fruire della copertura primaria apprestata da detto precetto»: in tali termini, M.R. MORELLI, *Le funzioni della norma costituzionale*, Napoli, 2000, p. 21. Cfr., altresì, ID., *Relazione* in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio* (Atti del convegno di studi, Urbino, 17 maggio 1997), Napoli, 1999, p. 42 ss. Più in generale, in argomento, v., in dottrina, tra gli altri, A. BARBERA, *Sub art. 2 Cost.*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Bologna, 1975, p. 50; C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, *Diritti e libertà*, in F. MODUGNO (a cura di), *Diritto pubblico*, Torino, 2012, p. 559; G. DI COSIMO, *Sub art. 2 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, p. 14; E. ROSSI, *Sub art. 2 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 38. In giurisprudenza, Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Danno e resp.*, 2009, p. 19, secondo cui «in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

<sup>12</sup> Così T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2015, p. 120 ss.

<sup>13</sup> Si veda G.B. FERRI, *Diritto all'informazione*, cit., p. 801.

La tutela sovraordinata ha ricevuto peraltro conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, laddove si è trovata a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che imponeva l'iscrizione perenne nel casellario giudiziale per le condanne rispetto alle quali vi fosse stata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: Corte cost., 22 settembre 2010, n. 287, in *Giur. cost.*, 2011, 1985, con nota di Z. SECCHI, *Novità sul casellario giudiziario*.

<sup>14</sup> Vedasi E. CURRAO, *Diritto all'oblio*, cit., p. 160.

<sup>15</sup> Citazione tratta da F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 1103 (si rinvia, in proposito, alle note bibliografiche ivi contenute), il quale inoltre fa un'efficace *summa* di come il *web* ha cambiato il mondo dell'informazione e il rapporto tra questa, i fatti e le persone: «corollario di tali premesse è che oggi Internet costituisce un'immensa banca dati; anzi una immensa banca di banche dati, continuamente arricchite da milioni di informazioni immesse in Rete ogni secondo, a carattere globale, senza soluzione di continuità, da chiunque voglia farlo». Cfr., per di più, V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, cit.; G. TONELLI, *Il diritto all'oblio. Quando la memoria deve cedere alla cronaca. Il nodo Internet e il diritto a essere dimenticati*, in *Prob. inform.*, 2006, p. 103, secondo cui: «nel labirinto di Internet tutto si conserva, tutto si tiene, nulla si perde o si distrugge», e richiama, ancor più emblematicamente «un articolo



Si è conseguentemente assistito al moltiplicarsi, in maniera significativa, delle sfumature e delle problematicità dell'interesse del privato "a venire dimenticato". Rispetto, quindi, al conseguente diritto all'oblio, la dottrina ne ha avanzato una "biforcazione", distinguendolo in *offline* e *online*, con sempre maggiore centralità di quest'ultimo, definito anche "diritto all'oblio 2.0"<sup>16</sup>.

### 3. Internet, motori di ricerca e deindicizzazione.

Il diritto *de quo*, dunque, a causa dei citati mutamenti tecnologici, sviluppa una nuova e diversa conformazione<sup>17</sup>. La rivoluzione consiste nel fatto che, ora, non soltanto una determinata informazione o comunque qualsiasi altro materiale che venga introdotto in Internet ha vita illimitata – nel senso che rimarrà ivi presente potenzialmente per sempre –, ma vi è anche un ulteriore, nuovo fattore di primaria importanza, ossia la presenza dei motori di ricerca. Tramite questi ultimi, invero, qualunque dato presente nell'"etere" sarà facilmente reperibile in via immediata e in qualsiasi momento mediante una semplice ricerca; essi, infatti, mappano i contenuti

---

di "Business Week" dal titolo un po' intimidatorio "I fatti digitali non muoiono mai" [che] afferma che la versione elettronica dei fatti vostri "sarà ancora in circolazione quando la plastica della vostra tastiera si sarà dissolta in atomi"» e, infine, chiosa in tal senso: «Internet si presenta come un far-west dove prevale la legge del più forte, perché spesso anche più capace di ricorrere a vie legali. Con buona pace della 'povera gente' che rischia di rimanere elettronicamente inchiodata all'eterno ritorno di un errore passato» (tali considerazioni conclusive, peraltro, sono successivamente risultate in parte smentite dalla giurisprudenza, in particolare quella di matrice europea, come si vedrà *infra*).

Per uno sguardo a trecentosessanta gradi su tutte le implicazioni (quantomeno giuridiche) dei nuovi *media* nell'era contemporanea, nella vastissima produzione dottrinale, v., *ex multis*, F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. COMANDÈ (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, p. 3 ss., cui *adde* ID., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, con ampia messe di riferimenti bibliografici in argomento; più di recente, M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali e nuove tecnologie. Una mappa del dibattito italiano*, in *Journal Of Institutional Studies*, 2020, n. 2, p. 395 (con anche cenni sul diritto all'oblio a p. 416). Infine, cfr. S. RODOTÀ, *Una costituzione per Internet?*, in *Pol. e dir.*, 2010, p. 337.

<sup>16</sup> Si legga A. IANNOTTI DELLA VALLE, [Il diritto all'oblio "preso meno sul serio" alla luce della sentenza Google/CNIL della Corte di Giustizia dell'Unione Europea](#), in *Riv. AIC*, 2020, p. 495; ma, anche, ID., [L'età digitale come "età dei diritti": un'utopia ancora possibile?](#), in *Federalismi.it*, 2019, n. 16 e A. PALLADINO, [Oblio 4.0 tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?](#), in *Deiustitia*, 2019, n. 2, p. 75.

<sup>17</sup> Nella sterminata produzione accademica sul punto, cfr., *ex plurimis*, A. MANTELEO, *Il diritto all'oblio dalla carta stampata a Internet*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 156; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017.

Per vero, anche gli opponendi diritti di cronaca e all'informazione devono essere riallineati alle nuove dinamiche derivanti dalla presenza del *web* e relative conseguenze. Ne deriva che «nel perimetro di una democrazia pluralista e digitalizzata, in cui circolano legittimamente una miriade di dati di matrice diversa, il punto focale parrebbe non esser più semplicemente il diritto a ricevere informazioni *tout court*, bensì il diritto di accedere a notizie veritiere, imparziali ad aggiornate, frutto cioè di un giornalismo responsabile»: così, A. CIAFARONI, [Tutto a portata di click: quando il diritto all'informazione deve arrendersi dinanzi al diritto all'oblio](#), in *Iusinitinere.it*, 1 dicembre 2021.

online al fine di fornire all'utente i dati così indicizzati, secondo un ordine di pertinenza correlato a indeterminate chiavi di ricerca<sup>18</sup>.

Ebbene, la differenza rispetto all'altra (precedente?) connotazione dell'oblio (quello legato alla fisicità cartacea) risiede in ciò: mentre anni addietro, come detto, il principale problema che rilevava era la ri-stampa di una notizia del passato, con relativa, fondamentale importanza del coefficiente tempo, nell'epoca attuale, invece, la costante e perdurante esistenza del dato sul *world wide web*, legato al suo agevole reperimento, crea un caleidoscopio d'inedite implicazioni e problematiche che richiedono differenti soluzioni.

A un primo livello, già la stessa giurisprudenza di legittimità nostrana ha preso atto di tale sconvolgimento e ha cominciato, pertanto, ad ampliare il concetto in analisi, impostando un nuovo diritto soggettivo (o, forse, una nuova sfumatura del medesimo diritto) a ottenere la contestualizzazione e l'aggiornamento dei dati presenti nella Rete<sup>19</sup>. In questo caso, in effetti, l'interesse del soggetto è stato tutelato non tanto con l'apprestargli una "garanzia di dimenticanza", quanto con un'integrazione ammodernante della precedente pubblicazione, sì da preservare una veritiera e precisa rappresentazione della sua identità personale e sociale<sup>20</sup>: «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera».

Ancora, in seconda battuta, va detto che, oltre a intervenire sulla singola notizia nel senso poc'anzi detto, occorre salvaguardare la persona anche su un differente piano: rispetto, cioè, a quell'attività di indicizzazione delle informazioni effettuata dalle banche

<sup>18</sup> F. DI CIOMMO, *Diritti alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 373. Cfr., anche, P. SAMMARCO, *Privacy digitale, motori di ricerca e social network: dal diritto di accesso e rettifica al diritto all'oblio condizionato*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, p. 161.

<sup>19</sup> Per tutti, il *leading case*: Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Danno e resp.*, 2012, p. 747, con nota di F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*, *ivi*, p. 753; in *Resp. civ. e prev.*, 2012, p. 1147, con il commento di G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e «rettifica attiva»*, *ivi*, p. 1154; in *Dir. inf.*, 2012, p. 383, annotata da T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*; in *Nuova giur. civ.*, 2012, p. 843, a proposito della quale A. MANTELETO, «Right to be forgotten» ed archivi storici dei giornali. *La Cassazione travisa il diritto all'oblio*.

In estrema sintesi, il caso atteneva a un politico italiano sottoposto ad arresto per corruzione nello scorso secolo e prosciolti in un momento successivo: il quotidiano che aveva dato notizia della misura precautelare riproponeva l'articolo sul *web*, nei suoi archivi digitali liberamente accessibili, senza fornire alcun riferimento alle successive vicende riguardanti la storia processuale dell'interessato.

Si legga F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento UE2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, IX, c. 309, secondo cui «piuttosto che di diritto all'oblio puro e semplice appare ormai più corretto parlare di diritto alla c.d. identità dinamica dell'interessato, e cioè di diritto a che la propria identità, che viene resa pubblica attraverso i media, sia sempre aggiornata all'attualità ma eventualmente anche protetta attraverso la rimozione di informazioni non più attuali o di interesse pubblico, piuttosto che di diritto all'oblio in senso classico, e cioè di diritto a che una qualche notizia che riguarda l'interessato non risulti più in alcun modo disponibile» (sul punto, v. anche *infra*, nota 49).

<sup>20</sup> G. FINOCCHIARO, *Identità personale e su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. inform.*, 2012, p. 383.



dati/*browser*<sup>21</sup>. E infatti, da qui nasce «quello che, al più, può essere considerato un ‘frammento’ particolare e marginale del diritto all’oblio: il diritto all’oscuramento di determinati risultati di ricerca associati al proprio nome dalle *search engine technologies*, cioè una moderna prerogativa propria ed esclusiva dei rapporti tra internauti e gestori dei motori di ricerca»<sup>22</sup>, altrimenti detto “diritto alla deindicizzazione”, e cioè un “*right not to be found easily*”<sup>23</sup>.

Il “depenamento”, giova sottolineare, nella maggior parte dei casi, riguarda esclusivamente quei risultati di ricerca in cui vi è associazione diretta tra nome di un individuo e una determinata pagina sorgente. Quest’ultima rimane comunque accessibile dal fruitore del *web*, nel caso in cui egli utilizzi «forme di interrogazione del *provider* maggiormente articolate e circostanziate»<sup>24</sup> o in quello in cui l’utente conduca l’esplorazione direttamente tramite l’apposita funzione “ricerca”, esistente nella quasi totalità dei siti-sorgente.

Com’è evidente, le diverse ipotesi dimostrano che si è di fronte a uno “spacchettamento” del “concetto-mondo” del diritto all’oblio. Si approda dunque a una sua accezione “dinamica” o, volendo utilizzare un termine in gran voga in tempi attuali, “fluida”: «diritto non più (o non soltanto) alla dimenticanza di sé, bensì al mero ridimensionamento della propria visibilità telematica»<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> Chiaramente, il riguardo per il diritto del singolo continua a dover essere contemperato con la salvaguardia del diritto collettivo all’informazione, il quale viene in questa era digitale ad assumere nuova importanza, stante la trasversalità e l’onnicomprendività dell’inedito strumento Internet. Si veda il contributo di T.E. FROSINI, [Il diritto costituzionale di accesso a internet](#), in *Riv. AIC*, 2011, n. 1.

<sup>22</sup> Testualmente, S. SICA, V. D’ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all’oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, p. 148.

<sup>23</sup> In tal senso, A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all’oblio all’occultamento dei dati in rete: traversie dell’informazione ai tempi di Google. È la Rete, bellezza!*, in *Nuovi quad. foro it.*, 2014, p. 14. Cfr., inoltre, F. BALDUCCI ROMANO, *La protezione dei dati personali nell’Unione Europea tra libertà di circolazione e diritti fondamentali dell’uomo*, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 2016, p. 1642; V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all’oblio*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019, p. 219. Ha inoltre parlato di “*removal of visibility*” R. PARDOLESI, [L’ombra del tempo e \(il diritto al\)l’oblio](#), in *Quest. giust.*, 2017, p. 76. Infine, per i profili tecnici, si veda C. COMELLA, *Indice, sommari, ricerche e aspetti tecnici della “de-indicizzazione”*, in *Dir. inform.*, 2014, p. 736.

<sup>24</sup> S. SICA, V. D’ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, cit., p. 155.

<sup>25</sup> Così, ancora, S. SICA, V. D’ANTONIO, *op. ult. cit.*, p. 154. Cfr., per di più, G. FINOCCHIARO, *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 30 ss, la quale sottolinea come «l’espressione ‘diritto all’oblio’ viene utilizzata in almeno tre differenti accezioni» e cioè: a. nella sua definizione tradizione (carta stampata/altri media); b. in quella relativa a Internet; c. infine, nella sua accezione di diritto alla cancellazione, al blocco, al congelamento e all’opposizione al trattamento dei dati (a questo proposito, v. *infra* §§ 4 e 7 e, anche, nota 49). Si legga, altrettanto, A. MARANDOLA, [La tutela dell’identità personale \(informatica\), anche del soggetto coinvolto in un processo penale](#), in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 375, ove afferma che «in sede applicativa si sta assistendo ad un progressivo mutamento del diritto all’oblio che, da diritto di natura negativa, sta evolvendo a diritto di carattere positivo», nonché, R. PARDOLESI, C. SCARPELLINO, *Sulle stratificazioni del diritto all’oblio: quando sì e come*, in *Dir. internet, digital copyright e data protection*, 2020, p. 461. Per la medesima tripartizione richiamata, in giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *Foro it.*, X, 2019, c. 3071, con nota di R. PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico: «usque tandem ...»?*, *ivi*, c. 3082 e in *Giur. cost.*, 2020, p. 349, con il commento di M. MEZZANOTTE, *Il diritto all’oblio secondo le Sezioni unite: Cerbero o chimera?*.

Il principale punto di svolta in tema si ha senz'altro con la rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2014, conosciuta come sentenza *Google Spain*<sup>26</sup>.

Sostanzialmente, il giudice eurounitario, dapprima, qualificando l'attività di *indexing* di Google come "trattamento di dati personali" e quindi ritenendo la società quale "responsabile" di detto trattamento, ritiene applicabile la direttiva 95/46/CE<sup>27</sup> (superando anche i rilievi sul fatto che l'azienda aveva/ha sede legale negli Stati Uniti<sup>28</sup>). Su tale base, successivamente, sancisce il diritto di un soggetto interessato a rivolgersi in via diretta al gestore del programma indicizzante, al fine di ottenere la rimozione di determinati *link* risultanti nell'elenco di ricerca e rimandanti a pagine Internet da terzi legittimamente pubblicate e contenenti dati relativi alla persona richiedente.

Il riconoscimento del Consenso europeo è stato criticato in particolare per il suo aver tenuto poco conto dei contrapposti diritti all'informazione, nonché alla libertà di espressione e impresa, come previsti dagli artt. 11 e 16 della Carta di Nizza, nella ponderazione con i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, come sanciti, invece, dagli artt. 7 e 8 della medesima Carta<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, reperibile, anche in italiano, al sito <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>. Tale sentenza ha prodotto una sterminata serie di commenti e un intenso dibattito nella comunità scientifica. In particolare, si possono segnalare i fascicoli 4 e 5 della rivista *Il diritto dell'informazione e dell'informativa*, monograficamente dedicati a tale arresto giurisprudenziale (cfr., segnatamente, T.E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio "preso sul serio"*, *ivi*, p. 563). V., inoltre, A. PALMIERI, *Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle*, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 317; G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit. Infine, per una ricognizione della dottrina straniera in merito, si rinvia alle note bibliografiche di R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo*, cit., *passim*.

Parla di "rivoluzione copernicana" G. BUSIA, [Una vera rivoluzione copernicana](#), in *Il Sole 24 Ore*, 14 maggio 2014, p. 25. Di trionfo dei diritti fondamentali sui meri interessi economici, invece, scrive S. RODOTÀ, *Relazione introduttiva*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Atti del Convegno per i 30 anni di NGCC (Padova, maggio 2015)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 106.

Il caso prendeva avvio dal ricorso di un cittadino spagnolo, il cui nome, inserito nel motore di ricerca Google, rinvia a pagine di giornale risalenti nel tempo e riportanti notizie determinate notizia all'epoca veritiere. Veniva pertanto richiesto: all'editore, di rimuovere il detto contenuto; a Google, di impedire che i risultati mostrassero tali dati. Il Garante *privacy* accoglieva la richiesta nei confronti della multinazionale americana e da ciò scaturiva una sequela di ricorsi con successivo rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia.

<sup>27</sup> Dir. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati: oggi sostituita dal Regolamento del 2016, conosciuto con l'acronimo GDPR, di cui si dirà *postea*.

<sup>28</sup> In proposito, si rinvia per approfondimenti a G. CAGGIANO, *L'interpretazione del criterio di collegamento nel "contesto delle attività di stabilimento" dei responsabili del trattamento di dati personali*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 43.

<sup>29</sup> Si legga O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. inform.*, 2014, p. 569 e A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *op. loc. ult. cit.*; mentre, di parere contrario è F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "velo di Maya"*, in *Dir. inform.*, 2014, p. 805, il quale sostiene che non si tratti di un caso di bilanciamento, in quanto non si tratterebbe di ponderare un diritto alla cancellazione e un diritto di accesso al dato, visto che l'informazione verrebbe meramente deindicizzata (quindi resa di più difficile reperimento) e non rimossa *tout court* dal *web*.

«Riassumendo, se la Corte pensa ai diritti, Google pensi alla tecnologia che serve per il raggiungimento dello scopo»<sup>30</sup>: infatti, ulteriore profilo, valutato tendenzialmente (e trasversalmente<sup>31</sup>) in senso negativo, è la sostanziale attribuzione al colosso americano della funzione di “giudice”<sup>32</sup> rispetto alle richieste di *delisting*<sup>33</sup>. C’è da dire, però, che, per vero, l’interessato che si veda negare la deindicizzazione potrà certamente rivolgersi all’organo nazionale preposto alla protezione della *privacy* (il Garante)<sup>34</sup> o, comunque, nell’ipotesi di un ulteriore esito sfavorevole, all’autorità giudiziaria. Ciò, al fine di verificare l’effettiva correttezza della decisione presa tanto dall’ente privato, quanto – eventualmente – dall’autorità pubblica.

Infine, occorre menzionare un’altra sentenza della Corte di Giustizia, più recente, che ha affrontato, questa volta in senso meno favorevole, la tematica in analisi. Con la sua pronuncia denominata *Google/CNIL*<sup>35</sup>, il giudice unionale è tornato sui propri passi

<sup>30</sup> Così, A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il diritto all’oblio*, cit., p. 508, al quale si rinvia, altresì, per ulteriori riferimenti e richiami bibliografici, dati statistici e altre considerazioni rispetto al tema *de quo*.

<sup>31</sup> Nel senso, cioè, sia dalla dottrina interna (v. nota che segue), che dalla stessa società della Silicon Valley: «si tratta di una procedura complessa perché dobbiamo valutare ogni singola richiesta ed effettuare un bilanciamento tra il diritto dell’individuo a controllare i suoi dati personali ed il diritto di tutti di conoscere e distribuire le informazioni. [...] Queste valutazioni sono complesse e, in quanto organizzazione privata, potremmo non essere nella posizione giusta per prendere decisioni in merito al tuo caso»: così si legge nella sezione “Privacy e termini – Domande frequenti” di Google ([www.policies.google.com](http://www.policies.google.com)).

<sup>32</sup> Cfr., *ex multis*, O. POLLICINO, *op. loc. ult. cit.*, nonché ID., *Google rischia di “vestire” un ruolo para-costituzionale*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 maggio 2014. V., inoltre, S. SICA, V. D’ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, cit., p. 159 ss. V’è da dire che le preoccupazioni espresse e i rischi paventati dalla dottrina paiono in parte smentiti dai dati statistici, nel senso che, almeno rimanendo a quelli forniti da Google, quest’ultima non ha indiscriminatamente accettato le richieste di rimozione URL dimostrandosi inadatta a un ruolo di auto-regolazione: anzi, le deindicizzazioni effettuate risultano “soltanto” la metà rispetto alle domande pervenute (precisamente il 50,8%) mentre le rimanenti 49,2% non sono state accolte (dati del rapporto trasparenza della società e reperibili al seguente [link](#)).

<sup>33</sup> Giova notare come la pronuncia *Google Spain* abbia talmente “scombussolato” gli assetti, che, dopo la pubblicazione della medesima, si è dovuto ricorrere al lavoro dell’*Article 29 Working Party* (WP29) al fine di sintetizzare, interpretare ed elaborare dei criteri guida per la corretta applicazione dei principi ivi enucleati: v. WP29, *Linee guida sull’attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso C-131/12 “Google Spain e Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, 26 novembre 2014, documento consultabile, tanto in versione italiana quanto in quella inglese, sia al [link](#) che sul [sito](#).

Peraltro, sono degne d’interesse le conclusioni dell’Avvocato Generale del 25 giugno 2013 – reperibili al sito [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), ma presenti anche in appendice a G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all’oblio*, cit., p. 314 ss. – in quanto egli giungeva ad approdi di segno opposto rispetto a quanto poi argomentato dalla Corte.

Infine, cfr. F. RUSSO, *Diritto all’oblio e motori di ricerca: la prima pronuncia dei Tribunali italiani dopo il caso Google Spain*, in *Danno e resp.*, 2016, p. 299, in commento a Trib. Roma, Sez. I civ., 3 dicembre 2015, n. 23771, prima sentenza di merito di cui si ha notizia che (non) fa applicazione dei *dicta* derivanti dall’ermeneusi europea (altresì pubblicata in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 567, con note di L. BUGIOLACCHI, *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell’interessato?*, *ivi*, p. 571 e G. CITARELLA, «Diritto all’oblio» e rilevanza del tempo, *ivi*, p. 583).

<sup>34</sup> V. F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain*, cit., p. 805.

<sup>35</sup> CGUE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, C507-17, in *Dir. internet*, 2020, p. 27, annotata da M.A. ASTONE, *Right to be forgotten e il discutibile ruolo dei gestori e dei motori di ricerca*; in *Giornale dir. amm.*, 2020, p. 59, con

e si è espresso sulla questione della portata territoriale del diritto alla deindicizzazione, delimitando i confini dei principi in precedenza enunciati.

Nella sostanza, e volendo semplificare, il *delisting* cui è tenuto il motore di ricerca, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, è limitato alle versioni del programma corrispondenti agli Stati membri dell'Unione europea. Ciò, in quanto il nuovo regolamento in materia di *privacy* (così come la precedente direttiva *supra* citata) non prevede né l'attribuzione dei diritti con una portata che si estenda al di fuori delle frontiere comunitarie, né strumenti o meccanismi di cooperazione tra Stati membri e Stati terzi, volti al raggiungimento di intese rispetto alla materia *de qua*. Ne deriva, evidentemente, la circoscrizione della tutela del diritto all'oblio (largamente inteso) e pertanto un affievolimento della sua portata, specie avuto riguardo alla facilità con cui colui che sia realmente interessato alla ricerca di una determinata informazione (deindicizzata solo localmente) può giungerci mediante semplici aggiramenti tecnici (ad es.: l'utilizzo di un *server proxy*). Sotto questo profilo, ancora una volta, il Consesso del Lussemburgo lascia a Google (o altro *search engine*) la discrezionalità (che non gli competerebbe) in ordine all'adozione di «misure sufficientemente efficaci» al fine di fornire garanzie effettive dei diritti fondamentali della persona interessata<sup>36</sup>.

In verità, va detto che il paragrafo 72 della sentenza afferma a chiare lettere che il diritto dell'Unione non impone, ma nemmeno vieta la deindicizzazione su tutte le versioni del motore di ricerca. Sicché, l'autorità di uno Stato membro, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, rimane competente a bilanciare nel caso concreto i contrapposti interessi e, eventualmente, al termine di tale operazione, disporre il *de-indexing* anche extra-europeo. E infatti, proprio facendo leva su tale assunto, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la piena ammissibilità del cd. *global removal* o *global delisting*, ossia, appunto, la possibilità di ordinare al programma indicizzante la rimozione degli *URL* in tutte le sue versioni<sup>37</sup>.

il commento di M. PACINI, *Diritti di informazione e diritto alla riservatezza nell'era di internet* e in *D&G*, 27 settembre 2019, con note redazionali di G. MILIZIA, *Google deve deindicizzare i dati sensibili da tutte le sue "versioni europee"* e di D. BIANCHI, *L'oblio non è planetario? Il diritto dell'Unione non lo impone ma neppure lo vieta*. Per un'analisi, si rinvia anche a F. BALDUCCI ROMANO, *La Corte di Giustizia 'resetta' il diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, 2020, p. 31 e a M. OREFICE, [Diritto alla deindicizzazione: dimensione digitale e sovranità territoriale](#), in *Riv. AIC*, 2020, p. 653. Decisamente critico, infine, G. CALABRESE, *Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla deindicizzazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 803.

Il caso nasceva dal fatto che il CNIL (il garante per la *privacy* francese) non condivideva l'approccio adottato dal colosso statunitense *post-Google Spain* – ossia la limitazione del *delisting* alle sole versioni del programma con dominio corrispondente agli Stati membri dell'UE – e gli intimava di procedere alla cancellazione globale dei *link* interessati. All'ennesima opposizione, l'organismo amministrativo d'oltralpe sanzionava la multinazionale, la quale chiedeva l'annullamento di tal atto all'Autorità giudiziaria, che a sua volta optava per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

<sup>36</sup> Spetterà, poi, alle *authorities* nazionali verificare se la procedura adottata da Google soddisfa adeguatamente le esigenze di tutela dell'interessato sul piano della piena effettività.

<sup>37</sup> Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2022, n. 34658, in *D&G*, 25 novembre 2022, con nota redazionale di I.M. ALAGNA, *Google e il diritto all'oblio: il Garante Privacy può ordinare la deindicizzazione anche sulle versioni extraeuropee*. Il caso partiva dalla richiesta al garante *privacy* avanzata da un ex dirigente d'azienda, che era stato coinvolto in un procedimento penale e la cui posizione era stata successivamente archiviata, di deindicizzazione globale dei risultati di ricerca riferentesi a tali fatti. Il *delisting* limitato al territorio europeo,

#### 4. Deindicizzazione: positivizzazione europea.

L'avvento del nuovo regolamento europeo sulla *privacy* del 2016<sup>38</sup>, conosciuto altresì con l'acronico GDPR, ha segnato, apparentemente, un punto di svolta nella materia. In particolare, per quanto in questa sede interessa, va segnalata l'introduzione (finalmente, si potrebbe dire<sup>39</sup>) nel suo impianto normativo del *droit à l'oubli*, sancito al suo art. 17<sup>40</sup>.

---

invero, non garantiva una tutela effettiva del suo diritto all'oblio, in quanto egli risiedeva e operava professionalmente a Dubai, dunque oltre i confini dell'Unione. Per di più, è d'interesse notare che per i Supremi giudici lo standard di valutazione dev'essere quello nazionale ed europeo: se gli altri paesi dovessero avere canoni di tutela inferiori, «ciò potrebbe comportare solamente il mancato riconoscimento della decisione italiana o una difficoltà di esecuzione del provvedimento a fronte di contromisure volte a proteggere in concreto il secondo valore a dispetto del primo. [...] [occorre non confondere] due piani ben distinti: da un lato, quello della potenziale portata extraterritoriale delle norme e dei provvedimenti nazionali; dall'altro, quello del loro riconoscimento da parte degli Stati esteri nell'esercizio della loro sovranità».

Infine, per una visione internazionalistica del *droit à l'oubli*, leggasi J. CIANI SCIOLLA, [Diritto all'oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive](#), in *Riv. it. inform. e dir.*, 2022, p. 157.

<sup>38</sup> Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016 (in vigore dal 25 maggio 2018), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In generale, sul GDPR, nella vastissima produzione scientifica, cfr., nella dottrina interna, tra gli altri, L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Torino, 2016; G. FINOCCHIARO (opera diretta da), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati. Il regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016; S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina della privacy*, Milano, 2016, p. 220; G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2022. In quella straniera, invece, si rinvia, per tutti, all'importante volume AA.VV., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford University Press, 2020 (accessibile dal seguente [link](#)).

<sup>39</sup> Interessante notare come il diritto alla deindicizzazione sia stato altresì inserito nella Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015 (il cui testo in italiano è reperibile sul sito della Camera dei deputati). Al comma 1 dell'art. 11, infatti, si legge: «Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto e per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica». A proposito della Dichiarazione, in generale, v. L. NANNIPIERI, [Sulla "dichiarazione dei diritti in Internet". Alcune annotazioni critiche](#), in *Inform. dir.*, 2014, p. 127.

<sup>40</sup> Per un'analisi più approfondita dell'art. 17 GDPR, *ex plurimis*, S. BONAVITA, R. PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 269; F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione*, cit., p. 351; ID., *Privacy in Europe After Regulation (EU) No 2016/679: What Will Remain of the Right to Be Forgotten?*, in *Italian Law Journal*, 3, n. 2, 2017, p. 623 – con ampi riferimenti bibliografici; per un commento, si rinvia a E. PELINO, *Sub. B.7) Diritto alla cancellazione e «oblio»*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy*, cit., p. 259 e A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (opera diretta da), *La protezione dei dati*, cit., p. 414. Infine, quanto alla elaborazione estera, si legga, H. KRANENBORG, *Article 17 Right to erasure ('right to be forgotten')*, in AA.VV., *The EU General Data Protection Regulation*, cit., p. 475. V., inoltre, E. STRADELLA, *Brevi note su memoria e oblio in rete a partire dal regolamento UE 2016/679*, in P. PASSAGLIA, D. POLETTI (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole*, Pisa, 2017, p. 90. Cfr., inoltre, C. SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*, in *Danno e resp.*, 2020, p. 209.



Curiosamente rubricato “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)” (nella versione originale: “*Right to be erasure («right to be forgotten»)*”<sup>41</sup>, rileva anzitutto notare come il legislatore eurounitario manchi di fornirne una definizione e, in realtà, trascuri altrettanto di dettarne una disciplina specifica. Invero, recependo in parte alcuni insegnamenti della sentenza *Google/Spain*, la norma si limita a prevedere, al primo paragrafo, un elenco di casi in cui il soggetto ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la «cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo»<sup>42</sup>. Nell’ultimo paragrafo, il terzo, poi, vi è un catalogo che contempla situazioni, in presenza delle quali il diritto alla cancellazione non può trovare sede<sup>43</sup>. Tra questi, la prima lettera prevede proprio il diritto alla libertà di espressione e di informazione<sup>44</sup>.

Ebbene, come si nota, v’è una carenza di completezza e precisione: nulla viene meglio determinato in merito ai diversi principi elaborati dalla giurisprudenza lussemburghese *in primis* e dalle corti nazionali degli Stati membri *in secundis*.

---

<sup>41</sup> Da più parti è stata criticata la scelta del legislatore sovranazionale di accostare l’oblio alla cancellazione dei dati: sul punto, F. DI CIOMMO, *Il diritto all’oblio (oblito)*, cit., c. 308, afferma: «la confusione che il regolamento determina accostando ambiguamente il concetto di diritto all’oblio e quello di “diritto” – più correttamente, interesse strumentale – alla cancellazione dei dati, senz’altro risulta distonica, in senso riduttivo, rispetto all’evoluzione che l’istituto in parola ha avuto dagli anni novanta del secolo scorso ad oggi, e all’importanza che esso, sul campo, ha acquisito nel panorama dei diritti della personalità». Similmente, E. PELINO, *op. cit.*, p. 263 e M. OROFINO, *Trattamento dei dati personali e libertà di espressione e di informazione*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO, *Innovazione tecnologica e valore della persona: il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Napoli, 2017, p. 531.

<sup>42</sup> In sostanza, le ipotesi in cui è consentita la richiesta di cancellazione sono: a) i *personal data* non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non esistono altri legittimi motivi per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento, sempre stante l’inesistenza di alcun ulteriore motivo a giustificazione del trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai minori.

<sup>43</sup> Potenzialmente più impattante, potrebbe essere la previsione del secondo paragrafo, che impone l’obbligo per i titolari (che hanno reso pubblici i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito *web*) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi qualsiasi *link*, copia o riproduzione.

<sup>44</sup> Sinteticamente, le altre casistiche rispetto alle quali diritto “alla cancellazione” non può essere riconosciuto all’interessato sono quando il trattamento dei dati personali è necessario: b) per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri; c) per motivi di interesse pubblico sanitario; d) per motivi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

G. FINOCCHIARO, *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., pp. 33-34 fa notare che, per vero, rispetto quantomeno al primo paragrafo, «nessuna innovazione sostanziale» vi sarebbe, nel senso che la disposizione in gran parte riproduce le norme sulla cancellazione già contenute nella precedente direttiva 95/46/CE (in part., artt. 12 e 14 – sulla base dei quali, difatti, la CGUE aveva impostato la sua *Google Spain*). Conformemente, EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, *Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD (parti 1)*, versione 2.0, adottate il 7 luglio 2020, reperibili al sito [www.edpb.europa.eu](http://www.edpb.europa.eu), punto 5.



In particolare, specie per quel che qui maggiormente interessa, non viene fatto alcun riferimento esplicito in merito al diritto alla deindicizzazione: il rischio è che l'interprete giunga ad approdi di segno negativo, ritenendo tale facoltà non coperta dal *novum* sovranazionale. Anche perché, avendo riguardo al dato letterale, giova ricordare che nel caso in discussione, di mera rimozione dei *link* dal motore di ricerca, non si ha la *cancellazione* del dato, ma solamente la *sottrazione* di esso a una sua modalità di reperimento più semplice e istantanea. In verità, sin dalla sua introduzione, la normativa è stata correttamente intesa: è dunque pacifico che il riferimento alla cancellazione del dato copra altresì la "cancellazione dei *link*"<sup>45</sup>.

Ancora una volta, dunque, e seppur fosse difficile immaginare una soluzione alternativa<sup>46</sup>, viene lasciata piena discrezionalità, in base ai singoli casi, alla società privata (es.: Google, Microsoft, etc.) o, in sede di eventuale opposizione, al Garante oppure al giudice. Potere decisionale, peraltro, comprendente tanto la valutazione dell'effettiva esistenza di uno dei requisiti dettati al primo comma, quanto, e ancor più importante, la ponderazione – di carattere, si ricorda, costituzionale – tra, appunto, uno di detti requisiti e la contestuale presenza di una delle condizioni ostative di cui al terzo comma<sup>47</sup>.

Il tutto, ovviamente, a meno di un intervento più dettagliato dei legislatori nazionali, ai quali l'art. 85 e il considerando n. 153 demandano l'onere di conciliare le contrapposte esigenze: diritto alla protezione dei *personal data*, da un lato, e diritti alla libertà di espressione e di informazione, nonché di cronaca, dall'altro<sup>48</sup>.

<sup>45</sup> Si legga, EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, *Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio*, cit., punti 1 e 4. Cfr., inoltre, B. MEO, *Commento all'art. 17*, in G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *op. cit.*, p. 233, per il quale «la stessa formulazione dell'art. 17, con la sovrapposizione tra "diritto all'oblio" e diritto "alla cancellazione dei dati" (...), non contribuisce a fare chiarezza. Così come non aiuta la mancata distinzione tra dati personali postati in rete e dati oggetto di indicizzazione ad opera dei motori di ricerca o che sono diffusi secondo modalità propria dei *social media*».

<sup>46</sup> Vedasi A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 438.

<sup>47</sup> E infatti, la giurisprudenza italiana di volta in volta interpellata valuta i contrapposti interessi, individuale e collettivo. V., *exempli gratia*, da un estremo, l'interessante e particolare vicenda che vede coinvolto Vittorio Emanuele di Savoia oggetto di Cass. pen., Sez. V, 22 giugno 2017, n. 38747, in *DeJure* e in *Foro it.*, 2017, II, c. 649, con nota di R. PARDOLESI, "Il mio regno per un'isola di Cavallo": limiti del diritto all'oblio di un aspirante erede al trono. Dall'altro versante, Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, in *Danno e resp.*, 2014, p. 271, con commento di M.G. DAGA, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza*, cit., in cui è stata riconosciuta una illecita lesione del diritto alla riservatezza (ulteriori riferimenti giurisprudenziali sul punto verranno menzionati *postea*). Anche il Garante *privacy* è costantemente chiamato a pronunciarsi e compiere la ponderazione tra i diritti: le sue statuizioni sono reperibili nel sito istituzionale ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)); inoltre, vedasi A. CICCIA MESSINA (a cura di), *Risposte privacy. Massimario dei principali casi risolti dal Garante per la protezione dei dati personali*, Firenze, II ed., 2022. Infine, sul punto, fa un efficace *excursus* S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le problematiche poste dalla deindicizzazione*, in *Dir. inform.*, 2017, p. 565 e *passim* (a cui si rinvia, anche, per interessanti riferimenti bibliografici di carattere letterario-filosofico nel primo paragrafo). Cfr., altresì, ID., *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., sub § 2.8. *L'evoluzione giurisprudenziale del diritto all'oblio in Italia e le pronunce del Garante per la protezione dei dati personali italiano*, p. 94 ss. Infine, B. MEO, *op. cit.*, p. 245.

<sup>48</sup> E invero, in proposito, il legislatore italiano, in sede di adeguamento del codice *privacy* al GDPR, con gli artt. 2-*decies* e 2-*undecies*, ha ampliato il novero dei casi previsti dall'art. 17, par. 3.

Risulta necessario, comunque, avere riguardo all'intera «sezione 3» del Regolamento, rubricata «Rettifica e cancellazione», e precipuamente agli artt. 16 e 18. In particolare, il primo cristallizza l'altrettanto fondamentale «diritto di rettifica», rispetto al quale la giurisprudenza nostrana, come ricordato, si è dimostrata antesignana: il soggetto interessato può chiedere la rettifica «dei dati personali inesatti che lo riguardano» e ottenere l'integrazione dei dati incompleti (aggiornamento, contestualizzazione, etc.). Il secondo, invece, enuclea il diritto alla limitazione del trattamento, enumerando, anche qui, una serie di ipotesi in cui ne è possibile l'ottenimento: nella sostanza, tale tutela consiste nel potere di impedire, per un certo periodo di tempo, al titolare del trattamento di cancellare i dati, con relativa limitazione alla mera conservazione degli stessi.

A ben guardare, pertanto, sembra piuttosto chiaro che, nonostante il solo art. 17 abbia in rubrica il riferimento al diritto all'oblio, quest'ultimo, inteso nella sua accezione più ampia e dinamica, sarebbe più correttamente da intendersi tutelato avendo a mente tutte le disposizioni della sezione richiamata<sup>49</sup>.

---

Sul punto, inoltre, è d'interesse segnalare la Proposta di legge n. 2455, d'iniziativa della deputata Lussana, presentata il 20 maggio 2009 (reperibile al seguente [link](#)) che, con la finalità «di riconoscere ai cittadini già sottoposti a processo penale, il cosiddetto «diritto all'oblio» su *internet*, cioè la garanzia che – decorso un certo lasso temporale – le informazioni (immagini e dati) riguardanti i propri trascorsi giudiziari non siano più direttamente attingibili da chiunque», tentava d'introdurre, anzitutto, una ipotesi di presunzione (quasi) assoluta, nel senso di sottrarre qualsiasi valutazione e discrezionalità in concreto, affermando: «non possono essere diffusi o mantenuti immagini e dati, anche giudiziari che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine *internet* liberamente accessibili dagli utenti o attraverso un motore di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti» (art. 1) e «fermo restando il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica delle informazioni [...], l'interessato può chiedere ai siti *internet* e ai motori di ricerca l'eliminazione dei dati personali trattati in violazione della presente legge» (art. 2). Dunque, un obbligo non solo del *search engine* di deindicizzazione, ma proprio di una cancellazione *tout court* del dato dal sito sorgente, senza possibilità di ponderazione con il diritto all'informazione. Le uniche ipotesi di esclusione sono previste rispetto a chi: a) sia stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo; b) sia stato condannato per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta; c) chi esercita o abbia esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti (art. 3). Per di più, la norma predeterminava i limiti temporali oltre i quali sarebbe stato possibile accedere alla tutela: per esempio, si andava dai tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione, ai venticinque dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto con pena superiore ai venti anni (per tutti gli ulteriori casi, art. 1). Tale proposta, peraltro, non è mai stata discussa in Assemblea o esaminata in Commissione.

<sup>49</sup> Sotto tale profilo, F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione*, cit., pp. 372-373, sostiene che «il concetto di diritto all'oblio è ampio e composito, tanto che il confine tra ciò che va definito diritto all'oblio e ciò che va definito diritto all'identità personale risulta molto spesso indecifrabile. [...] per questo motivo [...] piuttosto che di diritto all'oblio puro e semplice appare ormai più corretto parlare (e, dunque, ragionare) di diritto alla c.d. identità dinamica dell'interessato, e cioè di diritto a che la propria identità [...] sia sempre costantemente aderente alla realtà, e dunque non solo aggiornata all'attualità ma eventualmente anche protetta attraverso la rimozione di informazioni non più attuali o di interesse pubblico, piuttosto che di diritto all'oblio in senso classico, e cioè di diritto a che una qualche notizia che riguarda l'interessato non risulti più in alcun modo disponibile». Nella sostanza, dunque, secondo questa tesi il *droit à l'oubli* non sarebbe «un diritto in sé» ma un mero «strumento» del diritto all'identità personale, in quanto il bene ultimo che s'intende tutelare è

## 5. Diritto all'oblio tra problematiche della cronaca giudiziaria e inefficienza della giustizia penale.

In premessa, è opportuno dire che quando si parla di procedimento penale, «il rapporto fra giustizia penale e informazione si situa in un crocevia di interessi di non facile contemperamento, destinati spesso a confliggere nella realtà quotidiana»<sup>50</sup>. Tale conflitto è destinato ad acuirsi nei tempi contemporanei. Invero, da più parti si è denunciato, negli ultimi anni, una degenerazione dei rapporti tra le due realtà, sotto alcuni aspetti a causa del raggiungimento di profili patologici su entrambi i fronti<sup>51</sup>.

Scendendo nel dettaglio, pur con un approccio di sintesi, per quanto riguarda il primo profilo, ossia la cronaca giudiziaria, è noto che con l'avvento e lo sviluppo di certa "stampa", specie quella di tipo televisivo oltre che quella genericamente definibile "da social network", si è assistito a un mutamento, in senso negativo, della misura e della qualità della medesima<sup>52</sup>. La notizia non soltanto è liberamente e costantemente accessibile a chiunque e in ogni dove (nonché, come detto, potenzialmente reperibile, senza difficoltà, per sempre), ma viene altresì presentata in termini di sempre maggiore spettacolarità: in particolare, è ormai uso e costume sposare una tesi, di solito coincidente con quella accusatoria, presentarla e portarla avanti come l'unica possibile verità<sup>53</sup>.

proprio l'identità della persona. In senso adesivo, v., tra i molti, G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., p. 39 ss.; A. SPANGARO, *Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, in *Giur. it.*, 2021, p. 1340. *Contra*, invece, M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit. In merito alla natura del diritto in discussione e alle relative posizioni in dottrina, ne fa una efficace ricostruzione, A. CIAFARONI, *Tutto a portata di click*, cit. (in particolare, nota 45).

<sup>50</sup> Parole di R. ORLANDI, [La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione. Regole processuali e rifrazioni deformanti](#), in *Dir. pen. cont. – Riv trim.*, 3/2017, p. 47.

<sup>51</sup> Sul punto, diffusamente – e decisamente critico –, G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Riv. dir. media*, 2018, n. 3. In merito a quello che, generalizzando e semplificando, potremmo definire "processo mediatico", la produzione accademica è potenzialmente infinita: tra gli altri, pertanto, cfr., quantomeno, ID, *Processo penale e informazione*, Milano, 2012; ID., voce *Processo penale mediatico*, in *Enc. dir.*, Annali, X, Milano, 2017, p. 646; ID., *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in *Leg. pen.*, 2018. Nella produzione più recente, V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022 e E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Milano, 2022.

<sup>52</sup> In proposito, nella letteratura extra-scientifica, nelle colonne del settimanale di critica cinematografica e televisiva FilmTV, M. MARELLI, nel suo pezzo *La degenerazione del Gabibbo*, presente nel nr. 43 della rivista, scrive: «[...] *Striscia la notizia*, approfittando di un "vuoto" giornalistico, [è] riuscita a imporsi nell'immaginario popolare come tribunale morale, un castigamatti sempre dalla parte dei cittadini onesti che subiscono danni dai potenti ladreschi [...]. *Le Iene* si è adeguato a questa tendenza dell'*infotainment*, [...] adottando come linea editoriale un certo metodo detestabile di fare televisione, scandalistico e giustizialista [...] ha contribuito a far *tabula rasa* della complessità. "In un effetto vasco-comunicante con il web", come scriveva Marianna Rizzini su "Il Foglio", da *Le Iene* "alle bacheche Facebook il passo spesso è molto breve, e da Facebook al mondo di chi, da un titolo, deduce sempre e comunque una verità il passo è ancora più breve"».

<sup>53</sup> Si legga, *amplius, ex plurimis*, A. SPATARO, [Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica](#), in *Quest. Giust.*, 2018, p. 294, che già nell'*abstract* saggiamente afferma: «il dovere di informare è

A ciò si aggiunge l'altro profilo, in merito all'annosa problematica di certa inefficienza della giustizia penale. Nell'ottica di quanto in questa sede interessa, osservando i dati statistici relativi al numero delle condanne e dei proscioglimenti, il quadro si fa inquietante: nell'ultimo decennio, difatti, la cifra delle pronunce liberatorie è aumentata in via sempre maggiore, sino a superare la percentuale degli esiti "sfavorevoli". Si pensi che, nel 2019, il 50% degli epiloghi definitivi nelle sezioni dibattimentali dei tribunali ordinari e corti d'assise erano assoluzioni, a fronte di un 44% di provvedimento di condanna<sup>54</sup>.

È sotto l'occhio di tutti che la sommatoria dei due fattori crea un'irragionevole e inaccettabile dinamica perversa: l'informazione viene giustamente offerta alla collettività, ma in termini e modi in grado di formare un convincimento nell'opinione pubblica, a cui poi, sovente, non corrisponde la realtà processualmente accertata. A quel punto, però, *les jeux sont faits*: difficile scardinare la posizione che il fruitore ha maturato<sup>55</sup>. Va altresì considerata "l'incalzante rapidità dell'informazione": «la notizia è ormai prodotto estremamente caduco: l'odierna eclissa quella di ieri ed è eclissata da quella di domani; è una realtà effimera e ad altissima deteriorabilità»<sup>56</sup>.

Ebbene, a un primo livello, dal lato processo-cronaca giudiziaria<sup>57</sup>, è intervenuto dapprima il diritto europeo nel senso del rafforzamento della presunzione d'innocenza,

naturalmente irrinunciabile, purché esercitato nei limiti della legge, del rispetto della *privacy* e delle regole deontologiche, ma è anche necessario che i magistrati si guardino bene dal contribuire a rafforzare un'ormai evidente degenerazione informativa, che spesso determina febbre "giustizialista", alimentata da mostruosi *talk-show* ed attacchi alla politica ingiustificatamente generalizzati». V., inoltre, A. MARANDOLA, *La tutela*, cit., p. 376, secondo cui: «Per i cronisti giudiziari, si sa, la notizia è interessante se racconta la pretesa scoperta di un crimine, per nulla invece se quella "scoperta" viene poi smentita».

D'altronde, sembrerebbe che la «spettacolarizzazione della pena» teorizzata da Michel Foucault si sia spostata tanto nell'ambito temporale, quanto in quello spaziale: nel primo senso, si è passati dallo "spettacolo" per la sanzione irrogata, allo spettacolo ricamato già sin dalla *notitia criminis*, interesse che man mano scema nel corso dell'*iter* procedimentale per poi (eventualmente) riprendere vigore non solo in caso di condanna, ma soprattutto, e sovente in *vis polemica*, nel caso di chiusura favorevole per l'imputato (o indagato). Nel senso, invece, spaziale, si è passati dalla fisicità della piazza come descritta dallo scrittore francese, alle colonne di un giornale e, ancor più spesso, ai salotti televisivi. V. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it., Torino, 1975, pp. 5-75.

<sup>54</sup> Per i dati, nonché per un'analisi approfondita degli stessi e ulteriori considerazioni, cfr., per tutti, M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., sub Cap. III – *Esiti, impugnazioni, sovraffollamento ed errori giudiziari*, p. 141 (per i dati riportati nel testo, p. 147), con ampia messe di riferimenti bibliografici.

<sup>55</sup> «Se la gente si stupisce della sentenza vuol dire due cose: che il suo giudizio è stato precedentemente condizionato e che non ha assistito al dibattimento»: cfr. l'intervista a G. SPANGHER pubblicata il 17 maggio 2021 in *Il Dubbio*, [L'imputato è un morto che cammina, condannato prima del processo](#). V., altresì, ID., *Verità processuale, verità mediatica, verità politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 807.

Inoltre, vedasi il recente volume A. CAMAIORA, G. STAMPANONI BASSI, *Il processo mediatico. Informazione e giustizia penale tra diritto di cronaca e presunzione di non colpevolezza*, Milano, 2022.

<sup>56</sup> Così, G. GIOSTRA, *La giustizia penale*, cit., p. 5. Il problema, dunque, è che ormai, il soggetto rimane leso nella propria dignità e nella propria identità personale.

<sup>57</sup> In ogni caso, in generale sul "processo mediatico", oltre agli scritti citati nelle note precedenti e successive, cfr., *ex multis*, G. CANESCHI, [Processo penale mediatico e presunzione d'innocenza: verso un'estensione della garanzia?](#), in *Arch. pen. web*, n. 3, 2021; OSSERVATORIO SULL'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE (a cura di), *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, 2016 (reperibile al seguente [link](#)). V., inoltre, AA. VV., *Giustizia penale e*

con la direttiva n. 343 del 2016<sup>58</sup>. Successivamente, l'ordinamento italiano ha dato attuazione a tale fonte unionale con la "malleabile" disciplina<sup>59</sup> del d.lgs. n. 188 del 2021. Brevemente, si ricorderà che, anzitutto, nell'ambito delle dichiarazioni delle pubbliche autorità, si è vietato che il soggetto sottoposto a procedimento penale sia indicato come colpevole prima della sua condanna definitiva<sup>60</sup>; in seconda battuta, è stato modificato l'art. 5, co. 1, d.lgs. n. 106 del 2006 – riguardante i rapporti tra organi d'informazione e procura, mantenuti personalmente dal procuratore della Repubblica o da un magistrato dell'ufficio appositamente delegato –, precisandone alcuni requisiti in senso restrittivo; e da ultimo, si è interpolato l'art. 329, co. 2, c.p.p., andando a limitare il potere del pubblico ministero di "desecretare" gli atti ai soli casi in cui ciò sia «strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini»<sup>61</sup>.

---

*informazione giudiziaria. Contributi del gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze coordinato da Francesco Palazzo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, interamente dedicato all'argomento. Infine, per un'analisi critica dei casi più discussi, si legga C. CONTI (a cura di), *Processo penale e processo mediatico*, Milano, 2016.*

<sup>58</sup> Dir. (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». Per un'analisi, si rinvia a J. DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1835; C. VALENTINI, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 6, p. 193.

<sup>59</sup> Concetto nostro, ma ispirato dalla lettura dello scritto di C. CONTI, [Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi](#), in *Arch. pen. web*, 1, 2022: a più riprese, l'A. ha riscontrato come ci si trovi «dinanzi ad una materia destinata ad essere gestita a livello di prassi operative delle procure, alla stessa stregua di quanto è accaduto in passato per problematiche di particolare delicatezza, si sta già registrando un proliferare di linee guida che portano il segno delle differenti sensibilità in merito alle questioni in esame» (*ivi*, p. 14, ma v. anche p. 13).

<sup>60</sup> Cfr. G. GIOSTRA, *Primi spunti per una più efficace comunicazione delle ragioni della Giustizia penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 1359.

<sup>61</sup> D. lgs. 8 novembre 2021, n. 188, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento nella normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». In proposito, per un'attenta ricostruzione, v., *ex multis*, A. MALACARNE, [La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme](#), in questa *Rivista*, 2022, al quale si rinvia per i dovuti approfondimenti e per maggiori riferimenti bibliografici sul tema. V'è da dire, inoltre, che innumerevoli, ulteriori fonti di *soft law* – tanto dalla parte della magistratura, tra linee guida o circolari di uffici giudiziari o del CSM stesso, quanto da quella del mondo del giornalismo, con codici deontologici *et similia* – sono intervenute nel tentativo di limitare il più possibile le "dangerous liaisons" tra poteri giudiziari ed emissari dell'informazione. In tema, di nuovo, cfr. C. CONTI, *Cronaca giudiziaria*, cit., *passim*.

Infine, per completezza, va segnalato che un'ulteriore "spallata" alla cronaca giudiziaria, il legislatore ha in parte tentato di darla intervenendo sulla normativa delle intercettazioni: come si sa, altro tema caldo, tra gli altri, in punto di bilanciamento tra diritto alla prova, diritto alla riservatezza e pubblicità del processo. In particolare, dapprima, con la criticatissima e pluri-rinvitata riforma Orlando (d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 2016); successivamente, in seguito al mutamento della maggioranza politica, per opera della cd. "controriforma Bonafede" (d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in l. 28 febbraio 2020, n.7). Non essendo questa la sede per affrontare compiutamente la questione, si rinvia, per tutti, a M. GIALUZ (a cura di), *Le nuove intercettazioni*, in *Dir. internet, digital copyright e data protection*, 2020, suppl. f. 3; G. GIOSTRA, R. ORLANDI (a cura di), *Revisioni normative in tema di intercettazioni. Riservatezza, garanzie difensive e nuove*



Dalla parte del soggetto coinvolto nel procedimento, invece – e riprendendo i binari guida del presente scritto –, si è voluto apprestare una specifica garanzia, mediante l'introduzione espressa, ancora una volta sulla base della disciplina sovranazionale, di un diritto alla deindicizzazione. L'intento dichiarato, dunque, è quello «di garantire in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati» il cui procedimento si sia concluso con esito a loro favorevole<sup>62</sup>.

In tal senso, dunque, il legislatore italiano, nell'ambito della richiamata l. n. 134 del 2021, ha dettato delle chiare linee d'indirizzo. Nel dettaglio, al comma 25 dell'art. 1, si demandava all'esecutivo di «prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati»<sup>63</sup>.

Con il d.lgs. n. 150 del 2022, il governo ha dato attuazione alla delega, prevedendo, all'art. 41, co. 1, lett. h), l'inserimento, tra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, del nuovo art. 64-ter, rubricato «Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini». Dunque, è ora espressamente contemplato che «la persona nei cui confronti s[iano] stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione» potrà richiedere: a) che sia preclusa l'indicizzazione, nonché, b) che sia disposta la deindicizzazione, «sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del [GDPR]. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 [codice *privacy*]» (così, il comma 1). Nei successivi alinea viene poi enunciato che nel caso *sub a*), «la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante»; nella diversa ipotesi *sub b*), l'annotazione avrà il seguente tenore: «Il presente provvedimento

---

*tecnologie informatiche*, Torino, 2020.

<sup>62</sup> Cfr. il dossier del 30 agosto 2021, *Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, A.S. n. 2353, consultabile al seguente [link](#), p. 120.

Si veda, peraltro, di nuovo l'intervista a G. SPANGHER citata alla nota 55, laddove, alla domanda «Come usciamo da tutto questo [il processo mediatico, n.d.r.]? Adesso abbiamo anche recepito la direttiva europea sulla presunzione di innocenza», il professore risponde: «Ma dobbiamo attuarla subito *insieme a degli strumenti importanti*, come il reclamo, il *diritto all'oblio*, [...]. Il primo obiettivo è comunque riappropriarci delle garanzie [...]. E mai dimenticare che il processo penale non riguarda gli altri, ma domani potrebbe riguardare noi» (corsivi nostri).

<sup>63</sup> Per un commento ai criteri dettati dalla legge delega, cfr., in modo sintetico, G. DE MARZO, *La legge delega disegnata dalla riforma Cartabia con riguardo al processo penale (seconda parte): dalla fase del giudizio all'esecuzione della pena*, in *Foro it.*, 2021, V, c. 293; più compiutamente, invece, G. MANTOVANI, *Procedimento penale e diritto all'oblio*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 209 e A. PROCACCINO, *L'oblio nella Riforma Cartabia: rose e spine*, in *Giur. it.*, 2022, p. 1028.



costituisce titolo per ottenere [...] un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».

## 6. Analisi della normativa.

Tralasciando la tecnica di redazione normativa che lascia piuttosto a desiderare, con un testo connotato da verbosa ridondanza e ripetitività, si constata come le tutele apprestate all'(ex)<sup>64</sup> indagato o (ex) imputato siano in realtà due: l'impedimento della indicizzazione *ex ante* (del provvedimento) e la più comune richiesta di *delisting* (dei dati relativi al procedimento penale cui si riferisce il provvedimento, già eventualmente oggetto di divulgazione).

Prima di procedere a una più compiuta analisi delle medesime, però, va sottolineato come il legislatore delegato abbia corretto in senso estensivo il riferimento che il delegante faceva a «decreto di archiviazione» e «sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Opportunamente, dunque, al comma 1 si è ampliato il raggio d'azione, andando a comprendere, anzitutto, qualsiasi «*provvedimento* di archiviazione» (con inclusione, quindi, anche delle ordinanze)<sup>65</sup>, ma altresì, oltre alle sentenze di non luogo a procedere, quelle di *proscioglimento*. In merito a quest'ultimo profilo di allargamento, laddove cioè, oltre alle statuizioni di tipo assolutorio, si è voluto includere quelle di «non doversi procedere», alcuni autori hanno prospettato un possibile «sconfinamento dalla delega», in quanto la l. n. 134 del 2021 avrebbe espressamente inteso limitare «il presupposto della

---

<sup>64</sup> Si rammenta che, in questa sede, si affronta il diritto all'oblio applicato alla tutela dei soggetti risultati estranei a fatti criminosi dei quali venivano inizialmente accusati. Vi è però anche un dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in merito alla declinazione del *right to be forgotten* rispetto alle persone condannate, che abbiano scontato la loro pena. In proposito, v. i cenni fatti da E. CURRAO, *op. cit.*, p. 165 ss. e da R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo*, cit., p. 81. In tema, cfr. inoltre la recente e già menzionata sentenza, Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 1968, e alcuni dei relativi commenti (a cui si rimanda per gli approfondimenti sulla questione e ulteriori riferimenti bibliografici): A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. "Navigazione a vista" affidata ai giudici di merito*, in *Danno e resp.*, 2019, n. 5, p. 614; G. CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, p. 1556; A. COLARUOTOLO, [Il passato che non passa. La parola delle Sezioni Unite sul delicato rapporto esistente tra memoria storica, cronaca e oblio](#), in *Dir. merc. tecn.*, 2019; V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1195; A. MAZZARO, *Diritto all'oblio: bilanciamento tra diritto di cronaca, rievocazione storica e diritto alla riservatezza*, in *D&G*, 2019, n. 136; C. SCARPELLINO, *Contorsionismi del diritto all'oblio e criticità degli archivi on line*, in *Danno e resp.*, 2020, p. 405; F. ZANOVELLO, *Diritto all'oblio e rievocazione storica: un difficile bilanciamento*, in *Studium iuris*, 2019, p. 1478. V., infine, la giurisprudenza costituzionale, in particolare, Corte cost., 11 febbraio 2013, n. 23, in *Giur. cost.*, 2013, p. 373, con note di R. PINARDI, *L'inammissibilità di una questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di costituzionalità*, *ivi*, p. 377 e O. MAZZA, *L'irragionevole limbo processuale degli imputati "eterni giudicabili"*, *ivi*, p. 384.

<sup>65</sup> In questo senso, già G. MANTOVANI, *Procedimento penale e diritto all'oblio*, cit., p. 216, suggeriva tale estensione: «l'esclusione dell'ordinanza avente analogo contenuto decisorio dalla categoria dei provvedimenti che dovranno essere comunicati per agevolare l'accesso al *delisting* parrebbe limitata la portata della previsione in contrasto con la *ratio* della delega». Cfr., poi, la *Relazione illustrativa al decreto legislativo*, del 4 agosto 2022, pp. 348-349.

richiesta *de qua* alla sola sentenza di assoluzione, lasciando fuori quella di non doversi procedere»<sup>66</sup>. In effetti, la scelta del legislatore delegante sembra essere consapevole e non frutto di una mera svista, probabilmente basata sulla maggiore giustificazione di un accesso facilitato alla deindicizzazione legata a ragioni di merito e non invece per profili meramente processuali, come quelli sottostanti alle decisioni del secondo tipo.

Da un lato, dunque, sarebbe stato meglio che il legislatore avesse tenuto distinte le diverse fattispecie. Nel senso che, in verità, per alcune ipotesi di sentenza di non doversi procedere – in particolare, tra quelle per estinzione del reato, si pensi a quella derivante dalla prescrizione – è condivisibile vi possa essere richiesta di deindicizzazione, proprio per il fattore che sottostà a entrambe, ossia il tempo<sup>67</sup>. Debordare, quantomeno in tal ultimo senso, rispetto al criterio direttivo della l. n. 134 del 2021 sarebbe stato, probabilmente, giustificabile e coerente con la *ratio* del mandato parlamentare e più largamente del diritto all’oblio *tout court*<sup>68</sup>.

È altresì vero, però, che, come detto in precedenza, il fattore cronologico non costituisce più una delle variabili cardine per la finalità obliativa<sup>69</sup>. E inoltre, come

<sup>66</sup> Testualmente, M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 87.

<sup>67</sup> Si veda G. MANTOVANI, *op. loc. ult. cit.*, la quale, in analisi della l. n. 134 del 2021, dunque prima del decreto attuativo, affermava: «entrambe le sentenze di proscioglimento legate al fattore-tempo [quella dovuta alla prescrizione e quella, inedita, dovuta alla improcedibilità] appaiono destinate a restare escluse dal novero di quelle che semplificheranno il percorso dell’interessato verso la deindicizzazione [...]». Sul punto, si può altresì richiamare quella giurisprudenza costituzionale, secondo cui la prescrizione «è legata, tra l’altro, sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela»: così, Corte cost., 11 febbraio 2013, n. 23, cit. Cfr., altresì, Corte cost., 28 maggio 2014, n. 143, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2365, con il commento di C. PIERGALLINI, *Il fondamento della prescrizione nel diritto penale (ancora una volta) all’esame della Consulta*, *ivi*, p. 2371, e Corte cost., 30 maggio 2018, n. 112.

<sup>68</sup> Si ricorda che i Giudici di Palazzo della Consulta, come ancora una volta riporta G. MANTOVANI, *Procedimento penale e diritto all’oblio*, cit., pp. 216-217, nota 52, oramai sono costanti nell’affermare che «“la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente” (sentenza n. 142 del 2020; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 170 del 2019, n. 198 e n. 192 del 2018)»: così, Corte cost., 2 dicembre 2021, n. 231, §2 del considerato in diritto.

<sup>69</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2021, n. 15160, in *Foro it.*, 2022, II, c. 320, con nota di A. PALMIERI, *Diritto all’oblio, deindicizzazione, e conclusioni non consequenziali alle premesse*, *ivi*, c. 331; in *DeJure* così massimata: «Va cassata, ‘in parte qua’, la pronuncia di merito che, limitandosi a considerare il diritto all’oblio sotto il mero profilo temporale, senza raccordarlo con il diritto alla riservatezza e esclusivamente a livello locale, aveva chiesto la deindicizzazione in relazione a pagine *web* contenenti articoli giornalistici nei quali era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza dell’attore alla ‘ndrangheta». V., altresì, Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in *ilFamiliarista.it*, 29 giugno 2018, con osservazioni di M. CIRESE, *Diritto all’oblio e diritto di cronaca: quali sono i criteri per il bilanciamento?*. La sentenza, peraltro, affronta un ulteriore profilo ampiamente problematico collegato all’oblio su cui in questa sede non ci si può soffermare: il riferimento è alla questione delle “cache” dei motori di ricerca, ossia, molto sinteticamente, la memorizzazione di una copia di ogni pagina dei siti *web*, raggiungibile anche in un momento in cui tale pagina non risulti più disponibile. Sul punto, v. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, *Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio*, cit., punto 10.

segnalato anche dalla relazione illustrativa al decreto, tanto nell'ipotesi dei provvedimenti di archiviazione, quanto in quelli di non luogo a procedere, esse «vengono menzionate abbracciando qualunque “formula”»<sup>70</sup>; sicché, l'intento è stato quello di “armonizzare” le tre previsioni, in quanto non avrebbe avuto senso concedere un perimetro ampio in relazione ai primi due tipi di provvedimento e non anche rispetto alle sentenze emesse a seguito del dibattimento. L'estensione, pertanto, valutata alla luce di tali ultime considerazioni e, soprattutto, avuto riguardo alla *ratio* e all'intento di tutela sotteso all'intero impianto innovativo, sembra essere sufficiente, a nostro parere, a superare i sospetti di illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

Venendo all'analisi delle due tutele, nella prima ipotesi *sub a*) si ha un preventivo divieto d'indicizzazione del provvedimento «rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante»: trattasi di cautela finalizzata a circoscrivere gli effetti della pubblicità delle decisioni giurisdizionali, «ulteriore rispetto all'oscuramento, in particolare su istanza di parte, delle generalità di cui all'art. 52, co. 1, del Codice [privacy]»<sup>71</sup>. Tale ultima norma, sulla falsariga della quale sono state modellate le disposizioni di nuovo conio – e rispetto alla quale, infatti, è inserita una clausola di salvaguardia generale al comma 1 dell'art. 64-*ter* –, consente all'interessato, in presenza di non meglio indicati “legittimi motivi”<sup>72</sup>, «prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento di qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento». In seno a detta richiesta, l'autorità procedente, per espressa previsione del secondo comma, si esprime con decreto e ha piena discrezionalità decisionale: sicché, se dovesse rinvenire motivi ostativi all'accoglimento della domanda, negherà la c.d. anonimizzazione dell'istante<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> V. *Relazione illustrativa al decreto legislativo*, cit., p. 349.

<sup>71</sup> Cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, sub c. Diritto all'oblio per l'imputato e la persona sottoposta alle indagini*, 1 settembre 2022, n. 292 (doc web n. 9802612), pubblicato sul sito istituzionale del Garante, il quale suggeriva, al punto 6), di aggiungere il riferimento a tale norma – che, infatti, era assente dallo *Schema di decreto legislativo* (il cui testo è recuperabile in *Sist. pen.*, 10 agosto 2022). La raccomandazione dell'autorità amministrativa indipendente è poi stata accolta nella versione finale del decreto legislativo.

<sup>72</sup> Il concetto, per la sua evidente genericità, non può che essere oggetto di interpretazione giurisprudenziale: si legga, pertanto, *exempli gratia*, Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 11959, in *DeJure* e, più di recente, Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 2021, n. 47126, *ivi*. Le corti, in sede di decisione, fanno sovente riferimento alle *Linee guida in materia di trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, adottate dal Garante *privacy* il 2 dicembre 2010, reperibili al [link](#).

<sup>73</sup> Per i dovuti approfondimenti sulla normativa dell'anonimizzazione dei dati giurisdizionali *ex art. 52 codice privacy* si rinvia, tra gli altri, a CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Corte di Cassazione e tutela della privacy: l'“oscuramento” dei dati identificativi delle sentenze*, 5 luglio 2005, accessibile dal sito della Corte; più di recente, G. GRASSO, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari: dal Codice alla disciplina attuale*, in *Foro it.*, 2018, V, c. 349 (lo si trova altresì in *open-access*

Sottolineare tale ultima circostanza è d'uopo in quanto, al contrario, nell'inedito istituto preclusivo cautelare in discussione, in assenza di espliciti riferimenti normativi, sembrerebbe che sia la cancelleria del giudice, a seguito anche qui di richiesta del soggetto, a dover apporre e sottoscrivere l'annotazione, senz'alcuna discrezionalità decisionale. Inoltre, stante il tenore "imperativo" («è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento»), differente dalla forma "più ampia" del comma 3 («il presente provvedimento costituisce titolo *per ottenere* un provvedimento di sottrazione dall'indicizzazione»; sul punto, v. *postea*), è da ritenere che con detta prima misura a carattere inibitorio sia interdetto anche al destinatario della misura qualsiasi potere valutativo. Di conseguenza, considerata la natura di titolo insindacabile (di nuovo: «è preclusa l'indicizzazione») dell'annotazione in parola, i siti che dovessero procedere alla pubblicazione del provvedimento (o che in qualsiasi altra maniera ne forniscano informazione) avranno l'*obbligo* di adottare «misure idonee a sottrarlo all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalista, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante»<sup>74</sup>.

E a proposito del soggetto a cui è rivolta tale automatica e gravosa interdizione, va segnalata – sempre stando all'interpretazione qui avanzata – un'inedita inversione dei compiti spettanti ai soggetti agenti nel campo della deindicizzazione (qua intesa, evidentemente, nel senso "latissimo", per i motivi di cui fra poco si dirà). Infatti, solitamente, la richiesta di *delisting* è *naturaliter* indirizzata al *search engine* che, avendo raccolto e analizzato i dati, li ha indicizzati e "posizionati" in base a diversi e determinati fattori: di conseguenza, essendo il motore di ricerca responsabile del trattamento, ricadrà su di esso l'onere di effettuare la procedura "contraria" e operare l'eliminazione delle informazioni dai risultati. Nel caso, invece, della legislazione di nuovo conio, dovrà essere il titolare della pubblicazione dei dati, cioè chi diffonde il provvedimento liberatorio, ossia il sito-sorgente, a dover impedire il processo di *indexing*.

Si è parlato di "diritto alla deindicizzazione in senso latissimo" perché nel caso *de quo agitur*, come s'è detto, s'interviene in via preventiva, in un momento precedente, ossia agendo anticipatamente sul posizionamento digitale del dato.

Estremamente innovativo sembrerebbe, almeno in astratto e sul piano concettuale, se si tengono a mente i vari significati assunti dal diritto(-"cardine") all'oblio: come dice l'etimologia stessa del termine, alla base vi è la "dimenticanza", il "dimenticare" qualcosa (nella formulazione inglese, infatti, "*right to be forgotten*"): ciò, quindi, presupporrebbe una previa esistenza (*recte*: conoscenza) dell'oggetto della "perdita di memoria". Qui, invece, s'intende obliare, dimenticare episodi la cui conoscenza non è ancora sussistente, o meglio potrebbe essere soltanto parziale (in quanto viene resa più gravosa, dall'impedimento dell'indicizzazione). Sicché, alcuni

---

all'[indirizzo](#)); P. PATATINI, F. TRONCONE (a cura di), *L'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>74</sup> Questa la lettura fornita dal Garante *privacy* nel parere citato *supra*, a cui si ritiene di aderire. E difatti, in tal senso, sempre al punto 6) delle conclusioni, l'autorità suggeriva di modificare il comma 2 dell'articolo in analisi con le parole di cui alla citazione riportata: suggestione che, però, non veniva in questo caso accolta dal legislatore.

hanno già avuto occasione di sostenere come ci si trovi, in realtà, al di fuori del campo d'azione del *droit à l'oubli*, con i connessi e relativi rischi e problemi legati ai diritti di cronaca e d'informazione<sup>75</sup>.

E invero, il Garante *privacy*, già in sede di parere allo schema di decreto, senza prendere in modo esplicito una posizione così netta – e anzi, riconoscendo espressamente la preclusione dell'indicizzazione come una delle «due forme di tutela del diritto all'oblio» predisposte dalla novella –, contestava il rinvio all'art. 17 GDPR, il quale ultimo disciplina un diritto alla cancellazione del dato (necessariamente, pertanto, successivo al trattamento di esso): riferimento, dunque, «poco compatibile con una misura a carattere inibitorio e, come tale, preventivo». Inoltre, viene sottolineato come il rimando a tale disposizione, specie nella specifica forma utilizzata «nei sensi e nei limiti», dunque nella sua integralità (si rammentino le limitazioni del paragrafo terzo), «sembra radicare, in capo al titolare del trattamento (o, in caso di sua inerzia, al Garante o all'a.g. eventualmente aditi) un margine di discrezionalità valutativa in ordine all'inibitoria che contrasta [non solo] con la *ratio* della norma», ma altresì con il suo tenore letterale<sup>76</sup>.

Nuovamente, però, il legislatore ha ritenuto di non dar seguito a quanto suggerito dall'autorità amministrativa indipendente; per converso, ha accolto quella concezione ampia del diritto di natura pretoria ora positivizzato dal regolamento europeo: si vuole ambire, cioè, «al c.d. ridimensionamento della visibilità telematica, che rappresenta un aspetto “funzionale” del diritto all'identità personale cui pure è riconducibile il diritto all'oblio (Cass., 27 marzo 2020, n. 7559)»<sup>77</sup>.

Si ricorda, sul punto, che non viene vietata la divulgazione della notizia, né a mezzo stampa e tantomeno per tramite del *web*: infatti, ciò su cui si agisce è proprio la “visibilità telematica” dell'informazione. Occorre inoltre considerare, a proposito, che si sta discorrendo di circostanze favorevoli a un soggetto sottoposto a procedimento

<sup>75</sup> Una posizione nettamente critica e preoccupata in seno all'istituto in analisi è stata avanzata da più parti nell'ambito di un dibattito svoltosi il 20 ottobre 2022 e organizzato, *ça va sans dire*, dall'Ordine nazionale dei giornalisti (il relativo testo non è reperibile, ma ne è riportata una *summa* all'[indirizzo](#), in cui si è esplicitamente detto che trattasi di «norma scritta malissimo, che appare in contrasto in alcuni aspetti con quella europea in vigore da anni e che suscita forti sospetti di legittimità nella parte in cui prevede una preclusione all'indicizzazione delle notizie, in quanto pone in essere un intervento preventivo all'uscita delle notizie stessa» (sul punto, v'è da dire che l'impostazione non è del tutto corretta: la non indicizzazione del contenuto non impedisce che questo possa essere pubblicato e conosciuto/conoscibile, ma mira a limitarne la diffusione su Internet, al fine di tentare di tutelare il diritto a un ridimensionamento della visibilità telematica: cfr. M.F. COCUCCHIO, *Deindicizzare per non censurare: il “ragionevole compromesso” tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Resp. civ. e prev.*, 2021, p. 186).

<sup>76</sup> Citazioni da GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Parere sullo schema di decreto legislativo*, cit.

<sup>77</sup> Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo*, cit., p. 182. La pronuncia della Cassazione menzionata nel documento è pubblicata in *Giustiziacivile.com*, 18 agosto 2020, con osservazioni di V. AMENDOLAGINE, *Il diritto all'oblio tra rievocazione storiografica on line e cronaca giudiziaria*. Sul punto, si veda altresì V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina della privacy*, cit., p. 211.

In proposito, ecco che nuovamente potrebbe risultare utile avere a mente la tesi, dibattuta in dottrina, del diritto all'oblio non come autonomo, ma come uno dei diritti funzionali a quello più ampio dell'identità personale, quantomeno nella sua accezione “dinamica”, sostenuta, tra gli altri, da F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione*, cit., pp. 372-373 (v. *supra*, nota 49).



penale. Sicché, la limitazione della pubblicità, se ciò rientra nelle volontà dell'interessato, risulta un giusto compromesso in via generale tra il diritto collettivo a essere informati e l'interesse del privato (l'evento viene reso noto dalla cronaca, ma s'interviene sulla sua archiviabilità e posizionamento nel "mare magnum" di Internet (per usare le parole della Cassazione)<sup>78</sup>).

Più problematica e meno giustificabile è, però, l'assenza di discrezionalità in capo ai destinatari della misura inibitoria: nella prassi, l'oblio è costantemente e "rigidamente" vagliato (almeno in sede di opposizione) dal Garante *privacy* e dall'autorità giudiziaria, dovendo soddisfare numerosi criteri per poter essere ammesso e poter essere considerato legittimo<sup>79</sup>. Per di più, come meglio si vedrà ora, tale potere di ponderazione rimane, invece, nel caso della richiesta di deindicizzazione di cui al terzo comma. Difficilmente eludibile, allora, sembra il vaglio di legittimità costituzionale, sotto il doppio profilo: sia per ingiustificata disparità tra l'ipotesi

<sup>78</sup> Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, cit. In dottrina, invece, M. SIANO, *Il diritto all'oblio in Europa e il recente caso spagnolo*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 125, parla di "memoria elefantica" della Rete.

<sup>79</sup> Si legga, fra le molte, Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in *Giur. it.*, 2019, p. 1047, a margine della quale, S. MARTINELLI, *Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?*, *ivi*, p. 1049, la cui massima recita: «Il diritto all'oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca solo se la diffusione dell'immagine o della notizia contribuisce a un dibattito di interesse pubblico, vi è un interesse effettivo e attuale alla sua diffusione, il soggetto rappresentato ha un elevato grado di notorietà nella vita pubblica del Paese, la notizia è veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra d[i] considerazioni personali ed è stata data preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione per consentire all'interessato il diritto di replica prima della divulgazione».

Il criterio cardine, comunque, sembra essere la rilevanza pubblica che il soggetto interessato ricopre all'interno della società o, comunque, l'esistenza di un interesse pubblico in senso lato (su quest'ultimo punto cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13524, in [italgiure.giustizia.it](http://italgiure.giustizia.it)). Anche nella giurisprudenza eurounitaria, esso è uno dei più evidenti limiti che si contrappongono all'interesse del soggetto a vedersi obliato: «poiché la soppressione di *link* dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussione sugli interessi degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dell'interesse pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica» (CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, cit., §81). Sul punto, inoltre, nella giurisprudenza strasburghese, tra le altre, Corte EDU, Sez. V, 19 ottobre 2017, *Fuschman v. Germania*, n. 71233/2013, a margine della quale, E. MAZZANTI, [Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4/2018, p. 215. In proposito, non essendo questa la sede per approfondire il dibattito sviluppatosi intorno alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si leggano, *ex multis*, M.C. PAGLIETTI, *Il diritto all'immagine nel dialogo tra Corte di Cassazione e Corte di Strasburgo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 92; G. RESTA, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d'informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici*, in *Dir. inform.*, 2012, p. 163. Si rinvia, per di più, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tutela dell'onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un "giusto equilibrio" nel dialogo fra Corte europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza nazionale*, in *Dir. fam. e pers.*, 2013, p. 1011.



preventiva della preclusione dell'indicizzazione e quella successiva della deindicizzazione; sia, soprattutto, perché la verifica della presenza dei criteri per poter accedere alla tutela *de qua* non può essere sottoposta a presunzione di tipo assoluto, ma deve essere oggetto di controllo di volta in volta<sup>80</sup>.

La seconda ipotesi *sub b)* risulta senz'altro meno problematica, in quanto contempla la più classica e "rodada" fattispecie di intervento successivo al trattamento dei dati, di tipo dunque "rimediale". La medesima consente, cioè, di chiedere la deindicizzazione dalle *search engine* dei risultati della ricerca «a partire dal nominativo dell'istante», con il precipuo scopo di rendere più difficoltoso il reperimento di notizie precedentemente divulgate e legate al procedimento penale a carico dello stesso, conclusosi in modo a lui favorevole. In questo senso, la norma non fa altro che meglio dettagliare i criteri guida della legge delega n. 134 del 2021.

Anche qui, dunque, tanto il riferimento all'art. 17 GDPR quale parametro «ai sensi e nei limiti», quanto l'uso della forma "servile" (il *poter* costituire titolo *per ottenere* un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione), fanno pacificamente ritenere che l'istituto lasci spazio a scelte discrezionali dei destinatari del "titolo", in grado di bilanciare, nel concreto, gli interessi in gioco. In tal senso, si è parlato di «presunzione di fondatezza dell'istanza come meramente relativa e non assoluta»<sup>81</sup>, stante che l'apposizione dell'annotazione è atto dovuto da parte della cancelleria (come detto, infatti, non è il giudice *a quo* a pronunciarsi), ma non predetermina il risultato.

---

<sup>80</sup> Potrebbe dunque dirsi inammissibile «la predeterminazione di una gerarchia fissa, mediante la quale enucleare, una volta per tutte, quale tra questi diritti possa ritenersi predominante rispetto agli altri, con un ragionamento semplicistico in termini di assolutezza. Ne discende la necessità di operare, caso per caso, un bilanciamento giudiziale sulla base di circostanze significative, il quale, sebbene consenta di esaltare, di volta in volta, le peculiarità del singolo caso, non può, del resto, esonerare dal rischio di creare alcune difformità tra le varie decisioni»: con queste parole, A. CIAFARONI, *op. cit.*, che altresì cita F. BARRA CARACCILO, *La tutela della personalità in Internet*, in *Dir. inform.*, 2018, p. 201 e G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 99. V., anche, G. MANTOVANI, *Procedimento penale e diritto all'oblio*, cit., p. 217, secondo cui «dovrà restare "mobile" la "gerarchia assiologica" che il [GDPR] rimette all'interprete in presenza di una richiesta di deindicizzazione». Sul punto, A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, cit., p. 709, invece, sostiene che «sarebbe stato forse consigliabile, come già suggerito, articolare nel detto art. 64-ter disp. att. c.p.p., più specifici parametri per l'eventuale ridimensionamento del diritto all'oblio, ovvero sia quel bilanciamento di interessi in gioco disegnato per l'appunto dalla *consecutio* dei paragrafi 1 e 3 dell'art. 17 GDPR. [...] Questa, tuttavia, sarebbe stata l'occasione più opportuna per effettuare *ex ante* ed *ex lege* quella pesatura, cosa che né il legislatore delegante né il delegato hanno, lo ribadiamo, ritenuto di fare». In senso non dissimile, G. BEVIVINO, *Il diritto all'oblio nell'epoca "digitale": ruolo della giurisprudenza ed esigenze di regolamentazione*, in *Gius. civ.*, 2022, p. 217 (in particolare, le conclusioni alle pp. 233-234).

Inoltre, alcuni autori ritengono vi sia un ulteriore rischio di illegittimità costituzionalità, in particolare per eccesso di delega. Ci si riferisce a M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 87, secondo cui, al divieto di indicizzazione, la legge delega non fa alcuna menzione, ma si riferisce solo alla deindicizzazione.

<sup>81</sup> Così, ancora, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Parere sullo schema di decreto legislativo*, cit.

## 7. Considerazioni conclusive.

In merito alla disciplina analizzata s'impongono diverse considerazioni di carattere generale.

*In primis*, ancora una volta, non si può che concordare con l'impostazione del Garante *privacy*, in quanto, anche a noi, la normativa di nuovo conio non appare realmente innovativa.

Come si è visto, la deindicizzazione prevista dal terzo comma non ha creato una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza. Pertanto, i medesimi soggetti che già prima si occupavano di vagliare le domande di *de-indexing* – ovvero sia, ognuno con le proprie prerogative, il motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria –, opereranno nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e connessi. Peraltro, in tal senso, è d'uopo rilevare come, per vero, «secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante, l'esito favorevole del procedimento penale (e, per l'Autorità, persino il riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza della condanna) assurg[a] a parametro rilevante, da considerare ai fini della decisione»<sup>82</sup>. Da ciò deriva una sostanziale irrilevanza nel concreto dell'apparato legislativo di nuovo conio<sup>83</sup>.

Vista in astratto, sembrerebbe poter avere effetti più dirimpenti l'innovazione legata al provvedimento di tipo preventivo: il Garante *privacy*, in realtà, dubita di tale impostazione, «in ragione della (solo parziale) efficacia dei filtri e delle soluzioni

---

<sup>82</sup> *Ibidem*. Si veda, peraltro, esemplificativamente, il provvedimento del Garante *privacy* del 21 luglio 2022, n. 258 (doc. *web* n. 9813878), reperibile all'[indirizzo](#), in cui «la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'interessato, pur avvenuta *in tempi recenti*, si è conclusa con la l'applicazione della pena su richiesta delle parti, per effetto della quale l'interessato è stato condannato a 11 mesi di reclusione *con beneficio della sospensione condizionale della pena* [...]. [È stata] dispo[sta] l'esclusione dell'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del provvedimento [...]. Il beneficio in tal modo riconosciuto, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca di trattare ulteriormente tale dato attraverso la reperibilità in rete di esso in associazione del nominativo dell'interessato, pregiudicando così la sfera giudica di quest'ultimo». Sul punto, meriterebbe, infatti, aprire una discussione sulla mancata estensione delle fattispecie inquadrate nella novella anche a tali ipotesi.

<sup>83</sup> Una potenziale utilità viene messa in luce da A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione*, cit., p. 708, secondo cui «si potrebbe prevedere la creazione di uno strumento tecnico (una sorta di canale dedicato) da parte del Ministero della Giustizia, in grado di consentire, a richiesta, la trasmissione di una copia del provvedimento ai motori di ricerca, di modo da garantire (oltre che l'autenticità della richiesta e della relativa base giuridica, anche) la creazione di un canale tra l'ufficio giudiziario e lo stesso motore, che riuscirebbe a consentire una spedita "triangolazione" di istanze e risposte in caso di eventuali contestazioni o necessità di chiarimenti». Soluzione non dissimile, ma con differente destinatario, veniva prospettata da G. MANTOVANI, *Procedimento penale e diritto all'oblio*, cit., p. 217, prima dell'attuazione della delega: «si tratta del diritto alla comunicazione dei provvedimenti selezionati dal legislatore, verosimilmente da indirizzarsi all'autorità di controllo nazionale». È probabile, infatti, che detta ipotesi fosse quella che si prefiggeva di perseguire il legislatore delegante, laddove richiedeva l'introduzione della previsione tra le «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [...], in materia di comunicazione della sentenza».

tecniche analoghe. La ridotta esigibilità tecnica della misura inibitoria rischia, in altri termini, di depotenziare notevolmente la previsione in esame»<sup>84</sup>.

Di fronte al parere di chi è competente in materia, non si può che sottoscrivere. Per di più, in questa sede si sono individuate alcune tra le numerose problematiche derivanti da tal nuovo istituto, e non è quindi peregrino ipotizzare, come si è detto, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale.

Infine, con sguardo più generale, va notata in ogni caso l'inadeguatezza dello strumento di *delisting*.

Per spiegarsi compiutamente, valga una esemplificazione.

Si pensi al caso in cui un noto imprenditore, titolare di una azienda, in particolare di un paese di provincia, venga sottoposto a procedimento penale. La notizia della sua qualità di indagato viene legittimamente diffusa dalla stampa (in particolare da quella locale) e sconcerta la cittadinanza. Si ponga, poi, che dopo un certo lasso temporale, la posizione del soggetto venga archiviata (o che venga rinviato a giudizio e poi prosciolto). A questo punto, altrettanto legittimamente, egli domanda la deindicizzazione dei risultati a partire dal suo nominativo, legati al fatto in discussione, e la ottiene.

Ebbene, ci si può interrogare sull'effetto: il cittadino di quella comunità, ancora eventualmente interessato ai fatti processuali che hanno visto il coinvolgimento del noto imprenditore, procederà alla ricerca sul *browser*, generalmente mediante l'inserimento dei dati personali dello stesso. A questo punto, non si vedrà comparire i risultati, in quanto deindicizzati. Ora, la notizia – di cui l'ex indagato/imputato aveva l'interesse a ottenere l'oblio – non è scomparsa dal *web*, ne è solo reso più difficile il reperimento. Ma nemmeno tanto più difficile: a quel punto, l'internauta potrà procedere in svariati modi per giungere al ritrovamento dell'informazione. Anzitutto, potrà rimanere nella schermata (per esempio) di Google, modificare/estendere le parole chiave di ricerca e sovente, in tal modo, rinverrà l'informazione. Altrimenti, l'utente si potrà recare sul sito-sorgente (il sito legato al quotidiano/giornale/testata locale e via dicendo) e a partire dalla funzione ricerca presente in esso (archivio storico), anche inserendo, ad esempio, il nominativo dell'imprenditore, avrà agevole accesso alla notizia in passato pubblicata<sup>85</sup>.

<sup>84</sup> GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Parere sullo schema di decreto legislativo*, cit.

<sup>85</sup> Cfr., in senso critico, R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo*, cit., p. 78, secondo cui: «Il motore di ricerca non è il banditore inconsulto di accadimenti che vorremmo seppellire; funge, piuttosto, da filo di Arianna nel labirinto digitale, filo che permette di orientarsi, ma non muta l'ecosistema ch'esso aiuta ad attraversare. Paralizzarlo nel segno di idiosincrasie private non è diverso dal censurarlo perché non racconta la storia che si assume corretta. Messa diversamente: non è l'indice analitico dell'opera, quello che consente di risalire a quanto stiamo cercando, a influenzare, nel bene o nel male, il risultato dell'indagine; e non si va lontano dal vero con l'immaginare che il *search engine* funzioni come un indice analitico, ancorché in chiave dinamica. La notizia è comunque là, attingibile in ragione del regime che la governa (si che, se davvero si aspira a limitarne la circolazione, è quello il reale livello d'intervento)».

Sul punto, inoltre, A. PROCACCINO, *L'oblio nella Riforma Cartabia*, cit., p. 1030, ipotizzava una possibile estensione della deindicizzazione anche agli archivi *web* delle testate giornalistiche, «rasentando quasi la "cancellazione" [della notizia]». Contestualmente, però, denotava che tale «notevole aggravio della difficoltà della ricerca (...) avrebbe portato problemi in termini di proporzionalità, posto il "ruolo costituzionale dell'informazione giudiziaria"».

Da ciò, si può trarre che, al fine di veder al meglio tutelato non solo il proprio diritto all'oblio, ma, in senso più lato, il proprio diritto all'identità personale e quello alla riservatezza, la soluzione che, allo stato, appare migliore, è che l'interessato agisca tanto invocando la deindicizzazione<sup>86</sup>, quanto richiedendo la contestualizzazione e l'aggiornamento dei propri dati presenti in Rete, a meno che il titolare di questi non vi abbia già provveduto *sua sponte*<sup>87</sup>. Non solo: nella più specifica ipotesi di rievocazione di fatti del passato (e qui si torna, dunque, all'accezione "analogica" del *right to be forgotten*) va ribadito il diritto del privato all'anonimato<sup>88</sup>. In proposito, tra l'altro, l'ex

<sup>86</sup> Tra le molte, di recente, Cass. civ., 8 febbraio 2022, n. 3952, in *Dir. inform.*, 2022, p. 369, con commento di P. SAMMARCO, *Diritto all'oblio e cancellazione delle copie cache del motore di ricerca*, *ivi*, p. 383; in *Dir. fam. pers.*, 2022, p. 105, a margine della quale, A. ALÙ, *Cancellazione della "copia cache" e tutela del diritto all'oblio "digitale" spunti di riflessione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 3952/2022* e in *Foro it.*, 2022, III, c. 954, su cui A.L. BINETTO, *Dal diritto all'oblio alla deindicizzazione: quando conviene (non) essere vip!*; Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2021, n. 20861, in *GiustiziaCivile.com*, con nota redazionale di R. SETTIMIO, *Deindicizzazione e diritto all'oblio al vaglio della Suprema Corte*; Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 1947, in *Ridare.it*, 29 luglio 2020, con osservazioni di M. FIORENDI, *Diritto all'oblio: bilanciamento con gli altri diritti e interessi meritevoli di tutela e suoi profili risarcitori* (in proposito, anche, M.F. COCUCCIO, *Deindicizzare per non censurare*, *cit.*, p. 174); Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2018, n. 21362, in *DeJure*; Cass. civ., Sez. I, 5 novembre 2018, n. 28084, in *Foro it.*, 2019, I, c. 235, con il commento di R. PARDOLESI, B. SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*; Cass. civ., Sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161, in *Ridare.it*, 19 ottobre 2016, su cui D. BIANCHI, *Danno e oblio. Nesso di causalità, principio di proporzionalità e misure di sicurezza Data Protection* e in *Foro it.*, 2016, I, c. 2734, annotata da R. PARDOLESI, *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio soppressione*; Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, in *Dir. inform.*, 2013, p. 829; Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Giur. it.*, 2013, p. 1070, con analisi di M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*.

<sup>87</sup> Vedasi la massima della più volte richiamata sentenza Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, *cit.*: «La presenza nell'archivio storico *online* di un quotidiano, di articoli di cronaca giudiziaria pubblicati anni prima nell'edizione cartacea dello stesso giornale, riguardante fatti penalmente rilevanti riferiti all'attività imprenditoriale di un primario centro di imputazione di interessi economici, facente capo ad una persona nelle more deceduta, è giustificata dalla permanenza dell'interesse della collettività, ed in particolare del mondo economico, di "fare memoria" di tali vicende, se l'editore ha provveduto alla "deindicizzazione" ed allo spontaneo aggiornamento degli articoli in questione, trattandosi di una soluzione idonea a bilanciare i contrapposti interessi in gioco, che pur consentendo la conservazione del dato personale pubblicato, lo rende però accessibile non più tramite usuali motori di ricerca presenti nella Rete, bensì, esclusivamente dall'archivio storico dello stesso quotidiano, in tale modo, garantendo altresì la totale sovrapposibilità, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l'archivio cartaceo e quello informatico del medesimo giornale, funzionale al diritto della collettività ad essere informata correttamente sulle relative vicende». V., inoltre, Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147, *cit.*, a proposito della quale, R. PARDOLESI, *The Right to Be Forgotten comes of age*, in *L&B Lab*, 2020, secondo cui l'eterna esposizione non è più determinata dalla riemersione della notizia, ma dalla costante accessibilità dei dati inseriti in archivi digitali.

<sup>88</sup> Tale diritto è stato riconosciuto dalle Sezioni Unite nella citata sentenza, Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 1968 (in particolare, §§ da 9 a 11 del "considerato in diritto"), in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 1578 e in *Cass. pen.*, 2020, p. 141, con nota di M. CERASE, *Il diritto di espressione tra libertà di ricerca e pretesa alla dimenticanza, ivi*, p. 152; decisamente critica, in merito, C. CREA, *Droit à l'oubli e memoria storica tra antiche e nuove criticità*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 954. Cfr., per di più, L. TULLIO, *Tracce evolutive del «Right to be forgotten» tra esigenze di anonimato e richieste di deindicizzazione*, in *Ianus. Dir. finanza*, 2020, n. 22, p. 108; ma anche F. DEGL'INNOCENTI, *Diritto all'oblio e decorso del tempo come fattore per misurare l'attualità della notizia*, in *Giustiziacivile.com*, 2016. V. note 25 e 64 per ulteriori riferimenti. In senso adesivo, di recente, il Garante *privacy*: provvedimento del 16 dicembre 2021, n. 447 (doc. *web* 9737121), consultabile al [link](#).

Il principio statuito dalla Suprema Corte è il seguente: «In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella

indagato/imputato potrebbe, probabilmente, avere più interesse a diffondere il provvedimento liberatorio<sup>89</sup>. Nel caso contrario, comunque, avrà diritto a che l'originaria pubblicazione giornalistica sia dotata di un'eventuale "postilla di aggiornamento" o di qualsiasi ulteriore integrazione della notizia, in conformità a quel diritto di rettifica altrettanto sancito dal Regolamento eurounitario, all'art. 16, di cui si è detto *supra*<sup>90</sup>. In tal modo, «viene evitato il rischio della cd. biografia ferita, ossia il rischio della cristallizzazione della complessità dell'Io in un dato che lo distorce o non lo rappresenta più»<sup>91</sup>.

---

sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo [qualora] si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)». Nel caso di specie, comunque, i giudici si sono occupati della pubblicazione, a distanza di tempo, di un evento del passato, rispetto al quale il soggetto era stato ritenuto colpevole e condannato. La regola ivi stabilita, però, è in grado di assumere ancor più importanza laddove si discorra della rievocazione storica di fatti per i quali le persone coinvolte fossero risultate processualmente estranee (archiviazione, proscioglimento): tale contesto non è soltanto un'ipotesi di scuola. Si pensi, infatti, a titolo di esempio, al *podcast* "Indagini", curato da Stefano Nazzi per la testata giornalistica *Il Post*, che negli ultimi mesi sta riscuotendo grandissimo successo di pubblico: in esso, vengono raccontati casi di cronaca del passato molto rilevanti per l'Italia e, in particolare – come da introduzione – «non tanto il fatto di cronaca in sé [...], bensì il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei *media* e della società e il modo in cui i *media* e la società hanno influenzato le indagini». Segnatamente, nelle due puntate dell'1 settembre 2022, dedicate al caso "Unabomber" (rispetto al quale non vi è mai stato un processo e non è mai stato trovato un colpevole), viene fatta esplicita menzione, a distanza di molti anni dalle circostanze in discussione, non soltanto delle generalità di soggetti, i quali erano stati in diversi momenti indagati e il cui procedimento si era concluso in modo a loro favorevole – i cui nomi, peraltro, sono presenti nella pagina *Wikipedia* dedicata agli eventi –, ma anche delle professioni, delle città di provenienza e di altri dettagli della vita privata dei medesimi (alcuni di tali riferimenti vengono altresì forniti nell'ancor più recente *podcast* "Fantasma – Il caso Unabomber", curato da Marco Maisano e monograficamente dedicato agli eventi accaduti tra il 1994 e il 2006 in Friuli Venezia-Giulia e Veneto).

<sup>89</sup> «Dovrebbe essere attivato un meccanismo che garantisca la massima "neutralizzazione" – oltre che delle notizie processualmente irrilevanti e lesive del diritto al rispetto della vita privata – delle informazioni (originariamente) colpevoliste, anzitutto obbligando chi le ha pubblicate a dare adeguata, immediata e simultanea pubblicità all'esito assolutorio [...]: in tal senso, V. MANES, [La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 114.

<sup>90</sup> Giova ricordare che «in questa prospettiva, la Cassazione afferma che non è sufficiente che le notizie siano genericamente integrate da altre notizie reperibili *online*, ma occorre che sia proprio la notizia originaria, la fonte, ad essere integrata con gli sviluppi successivi»: così, B. MEO, *Commento all'art. 17*, cit., p. 238 (sul punto, cfr. le sentenze citate nelle note precedenti).

<sup>91</sup> Testualmente, Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2021, n. 15160, cit., §2.4.6 della parte in diritto. Sul punto, v., altresì, *supra*, note 19 e 25. Di «improprietà diacronica sopravvenuta» parla R. PARDOLESI, *op. loc. ult. cit.* Si legga, altrettanto, V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati*, cit., p. 207, secondo il quale, la Corte di Cassazione propone una ricostruzione dinamica della tutela della riservatezza.

*Amplius*, cfr., in dottrina, V. BELLOMIA, *op. cit.*, p. 86; M. ZANICHELLI, *Il diritto all'oblio tra privacy e identità*



---

*digitale*, in *Inform. dir.*, 2016, p. 24, nonché, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 404, secondo cui «l'implacabile memoria collettiva di Internet, dove l'accumularsi d'ogni nostra traccia ci rende prigionieri di un passato destinato a non passare mai, sfida la costruzione della personalità libera dal peso d'ogni ricordo, impone un continuo scrutinio sociale da parte di una infinita schiera di persone che posso facilmente conoscere le informazioni sugli altri. Nasce da qui il bisogno di difese adeguate, che prende la forma della richiesta di diritti nuovi» e, similmente, ID., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004. Sul punto, anche con considerazioni più generali, si vedano, tra gli altri, A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*, Bari, 2016, p. 43; T. PASQUINO, *Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale*, cit., p. 100. Vedasi, infine, V. MANES, *op. loc. ult. cit.* (al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici e approfondimenti): «[...] e comunque ad integrare o rettificare l'informazione sul *web*: e questa – visto che i *media*, luhmanianamente, identificano “la semantica della società moderna”, rappresentandone la stratificazione della memoria, e dunque anche lo strumento per la costruzione sociale dell'immagine di ciascuno nella comunità, attraverso le tecniche di selezione di cosa (far) ricordare e di cosa (far) dimenticare – dovrebbe essere prima, fondamentale misura volta al (parziale) ripristino della reputazione e della dignità dell'indagato assolto».

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**